Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento di servizi professionali per la gestione e conduzione di infrastrutture di cybersecurity delle Pubbliche Amministrazioni (ID 2909)

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. DOMANDA

Si prega di confermare se le condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento nell'eventuale Schema di Accordo Quadro e nell'Allegato "Facsimile dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati" – sottoscritti in caso di aggiudicazione a livello locale – di alcune clausole tipiche delle policy dell'operatore economico (appartenente ad un gruppo multinazionale).

RISPOSTA

Non si conferma.

2. DOMANDA

Si chiede gentilmente di confermare che sia consentito, in alternativa alla compilazione analitica dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 all'interno del DGUE online, allegare un apposito elenco, sottoscritto digitalmente, contenente le medesime informazioni, purché sia garantita la completezza delle dichiarazioni richieste.

RISPOSTA

Si conferma.

3. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Paragrafo 15 "Offerta Tecnica" e Paragrafo 26 "Accesso agli atti"

Si chiede gentilmente di confermare se, ai fini della richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, sia richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione recante le motivazioni a supporto della richiesta. In caso affermativo, si chiede cortesemente di mettere a disposizione il relativo template o fac-simile, ove predisposto dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si conferma. Si precisa, inoltre, che la Stazione Appaltante non ha predisposto né reso disponibili modelli o template predefiniti ai fini della redazione della motivazione richiesta.
Resta fermo che l'eventuale motivazione fornita dall'operatore economico dovrà essere coerente con quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.

4. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Paragrafo 7 "Avvalimento" e Allegato 2 "Dichiarazione di Avvalimento"

Si chiede gentile conferma che, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui all'Allegato 2 – Dichiarazione di avvalimento debba essere integrata con una specifica dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Consip S.p.A.

RISPOSTA

Non si conferma.

5. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'oneri – Paragrafo 15 "Offerta Tecnica" e Paragrafo 15.1 "Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza"

Si chiede gentile conferma che la documentazione relativa alla composizione societaria da inserire nella busta tecnica sia costituita dall'Allegato 16 "Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza" e dal relativo Allegato 16bis – file Excel, considerato che nel Capitolato d'oneri la tabella della documentazione della busta tecnica richiama gli Allegati 18 e 18bis e che, inoltre, l'Allegato 16 fa riferimento all'Allegato 17bis anziché all'Allegato 16bis, trattandosi presumibilmente di meri refusi materiali.

RISPOSTA

Si conferma. Si tratta di meri refusi.

6. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – paragrafo 9 "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" e Capitolato Tecnico Generale – Paragrafo 8.2 "ISO 27001"

Si chiede gentilmente di indicare se, in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito del possesso della certificazione UNI EN ISO 27001 previsto quale requisito di esecuzione, debba essere posseduto da tutti i componenti del RTI oppure esclusivamente dalle imprese che, nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, svolgeranno le attività ricomprese nel campo di applicazione della certificazione.

RISPOSTA

Nel caso di partecipazione in forma associata, il possesso della certificazione UNI EN ISO 27001 è richiesto in capo ai soggetti che, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono tenuti a svolgere le attività per le quali tali certificazioni sono previste dalla documentazione di gara.

7. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – paragrafo 9 "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" e Capitolato Tecnico Generale – paragrafo 2.4 "Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle previsioni contrattuali"

Si chiede gentilmente di chiarire se, in caso di partecipazione in RTI, il possesso della qualificazione ACN QC1 per i servizi cloud debba essere posseduto da tutti i componenti del RTI oppure sia sufficiente che ne sia in possesso la sola mandataria e/o le sole società del RTI che erogano materialmente i servizi cloud.

RISPOSTA

Il possesso della qualificazione ACN QC1 non riguarda l'operatore economico, ma il servizio/soluzione. Pertanto, la qualificazione dovrà essere posseduta dagli specifici servizi che saranno erogati in modalità cloud eventualmente offerti dal concorrente.

8. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – paragrafo 15 "Offerta tecnica"

Si chiede gentile conferma che, ai fini dell'attribuzione della premialità per la tutela della sicurezza nazionale, la dichiarazione da compilare e inserire nella Busta Tecnica, unitamente alla/e BOM, sia l'Allegato 15 – Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza, come risulta dalla documentazione allegata alla gara, e non l'Allegato 16, come erroneamente indicato nel Capitolato d'oneri, trattandosi di un evidente refuso.

RISPOSTA
Si conferma.

9. DOMANDA

Rif. Capitolato Tecnico Speciale – paragrafo 3.1.10 “Legal, Policy and Compliance Officer”
Si chiede gentile conferma che il profilo di “Legal, Policy and Compliance Officer” debba intendersi riferito ad attività di supporto in ambito gestione del rischio cyber, quali valutazione degli impatti derivanti da requisiti normativi, definizione di presidi, piani di adeguamento e misure di mitigazione, e non ad attività di consulenza legale o interpretazione giuridico-normativa riservata ad un profilo con competenze legali specialistiche.

RISPOSTA
Si conferma.

10. DOMANDA

Capitolato d’Oneri - 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
DOMANDA: Con riferimento al criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e alla correlata Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza (Allegato 15), si chiede di confermare che:

a) l’ambito di applicazione della premialità e della relativa dichiarazione sia riferito esclusivamente alle tecnologie, ai componenti software e agli eventuali servizi cloud utilizzati dal Fornitore nell'erogazione dei servizi su richiesta dell'Amministrazione in assenza degli strumenti già in uso presso la stessa che, ai sensi del paragrafo 2.3 "Previsioni relative alla cybersecurity" del Capitolato Tecnico Generale, possono ricadere nell'ambito delle categorie 18 e 20 dell'Allegato II del DPCM 30 aprile 2025 e che risultano impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) siano conseguentemente esclusi dall'ambito della dichiarazione i sistemi, gli strumenti e le piattaforme aziendali del Fornitore destinati esclusivamente ad attività interne di supporto (quali, a titolo esemplificativo, sistemi di collaboration, gestione documentale o analoghi), non utilizzati nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA
Si conferma. Non rientrano nel perimetro del criterio di valutazione i sistemi, gli strumenti e le piattaforme aziendali del Fornitore utilizzati esclusivamente per finalità interne e non impiegati nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

11. DOMANDA

Capitolato d’Oneri – 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
DOMANDA: Con riferimento al criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale, alla Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza (Allegato 15), alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024, alla relativa Appendice Tecnica BOM e al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale, si chiede di confermare quanto segue:

a) che un componente software open source, privo di una singola entità organizzativa distributrice riconosciuta e la cui provenienza sia documentata nel campo externalReferences secondo quanto previsto dall'Appendice Tecnica della BOM, non precluda l'attribuzione del punteggio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e non sia assimilato a un componente riconducibile a un Paese

non ammesso ai sensi dell'art. 14 del DPCM 30 aprile 2025, fermo restando il rispetto dei requisiti di provenienza previsti per gli ulteriori componenti di primo livello della BOM;

b) quali informazioni siano ritenute idonee, nell'ambito del campo externalReferences, a documentare la provenienza di un componente open source ai fini della relativa valutazione, con particolare riferimento ai casi in cui il progetto sia sviluppato da una community internazionale ovvero gestito da una fondazione senza una riconducibilità univoca a uno specifico Paese.

RISPOSTA

Con specifico riferimento ad entrambi i quesiti, le citate Linee guida precisano che "*nel caso in cui il componente sia un software opensource, l'operatore economico dovrà compilare il campo sopracitato solamente nell'ipotesi in cui lo stesso software sia distribuito da una singola entità organizzativa riconosciuta (ad esempio, distribuzioni specifiche di sistemi operativi o di librerie open source). In caso contrario, l'operatore economico potrà specificare la provenienza del componente open source nel relativo campo "externalReferences", coerentemente con quanto previsto nella successiva lista tabellare dei campi ulteriori per i componenti*". Pertanto, ai fini della corretta compilazione della BOM nel caso descritto nel quesito, si rinvia a quanto stabilito al par. 2.2. Campi ulteriori per componenti/servizi dell'Appendice Tecnica Bom alle linee guida e al par. 4 della medesima Appendice che riporta esempi di BOM.

12. DOMANDA

Capitolato Tecnico Speciale – 2.8 – Formazione tecnica

DOMANDA: Con riferimento al servizio 2.8 – Formazione tecnica del Capitolato Tecnico Speciale, si rileva che

- il Capitolato Tecnico Speciale individua quale metrica di dimensionamento del servizio il "Modulo formativo"
- il Capitolato d'Oneri prevede, ai fini dell'offerta economica, un prezzo unitario espresso anch'esso per Modulo formativo.

Tuttavia, la documentazione di gara non esplicita le modalità di consuntivazione del servizio né chiarisce cosa debba intendersi, ai fini economici, per "Modulo formativo". Si chiede pertanto di confermare:

a) se la consuntivazione del servizio debba essere effettuata sulla base del numero di utenti per singolo modulo formativo;

oppure

b) se il corrispettivo debba essere riconosciuto per ciascuna edizione del modulo formativo effettivamente erogata, indipendentemente dal numero dei partecipanti.

RISPOSTA

Si conferma che, ai fini della consuntivazione e della valorizzazione economica del servizio di Formazione tecnica, l'unità di riferimento è il "Modulo formativo erogato", come previsto dal Capitolato Tecnico Speciale.

Il Modulo formativo è definito quale unità formativa autonoma composta da una parte teorica e da una parte pratica/training on the job, con durata massima pari a 24 ore e numero massimo di 10 discenti.

Il Capitolato Tecnico Speciale prevede inoltre che la metrica di dimensionamento del servizio sia il "Modulo formativo erogato" e che la relativa modalità di remunerazione sia "a consumo per singolo modulo".

Pertanto, ai fini della consuntivazione e della valorizzazione economica del servizio, il corrispettivo è riferito al Modulo formativo erogato e non al numero dei partecipanti al singolo modulo.

13. DOMANDA

Capitolato Tecnico Speciale – 2.8 – Formazione tecnica

DOMANDA: Si richiede di confermare che l'indicazione riportata a pag. 83 CTS "Sulla base della complessità dei sistemi forniti (...)" sia frutto di un refuso in quanto il capitolato non prevede la fornitura di "sistemi".

RISPOSTA

Non si conferma. Il riferimento alla “complessità dei sistemi forniti” deve intendersi riferito ai sistemi, alle soluzioni e alle tecnologie oggetto delle attività formative, rispetto ai quali viene definito il programma di addestramento e il numero dei moduli formativi.

14. DOMANDA

Capitolato Tecnico Generale - 2.3 Previsioni relative alla cybersecurity - 2.4 Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali

DOMANDA: Con riferimento al C8 criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale, alla Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza (Allegato 15), alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024, nonché ai paragrafi 2.3 e 2.4 del Capitolato Tecnico Generale, si rappresenta il seguente scenario. Il Concorrente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività ordinarie, si avvale di una piattaforma di Intelligenza Artificiale Generativa, per la quale dispone di licenza enterprise, utilizzata in modo generalizzato dalle proprie risorse quale strumento di produttività individuale e di supporto operativo trasversale ai processi aziendali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale piattaforma viene utilizzata per attività di ricerca e analisi, sintesi documentale, predisposizione e revisione di documenti, presentazioni e proposte, supporto alle attività di project management e produzione documentale.

La predetta piattaforma è utilizzata quale strumento aziendale di supporto alle attività interne e non costituisce una tecnologia impiegata nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, né è offerta all'Amministrazione quale componente dei servizi o quale soluzione cloud destinata all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si chiede di confermare che, nello scenario sopra descritto:

a) la predetta piattaforma non rientri nel perimetro di applicazione del criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e, conseguentemente, non debba essere riportata nella BOM allegata alla Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza, essendo tale perimetro limitato alle tecnologie effettivamente impiegate nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro (su richiesta dell'Amministrazione nel caso di assenza di tali strumenti già in uso presso la stessa) cui si applicano le disposizioni richiamate dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale;

b) la predetta piattaforma non debba soddisfare i requisiti di qualificazione e adeguatezza previsti dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico Generale e dal Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024, trovando tali requisiti applicazione esclusivamente ai servizi cloud eventualmente offerti dal Concorrente a supporto dell'erogazione delle prestazioni contrattuali.

Si chiede pertanto di confermare che il perimetro di applicazione del criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico Generale debba intendersi limitato alle tecnologie e agli eventuali servizi cloud effettivamente impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali su richiesta dell'Amministrazione nel caso in cui essa non disponga degli stessi e non

esteso agli strumenti aziendali di produttività e di Intelligenza Artificiale Generativa utilizzati dal Concorrente nello svolgimento delle proprie attività interne.

RISPOSTA

Si conferma.

Ai fini dell'applicazione del criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e delle correlate previsioni in materia di servizi cloud, rilevano le tecnologie e gli eventuali servizi cloud impiegati nell'erogazione delle prestazioni contrattuali.

Non rientrano nel relativo perimetro gli strumenti aziendali utilizzati dal Concorrente esclusivamente per finalità interne di produttività e supporto operativo e non impiegati nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Si faccia riferimento al quesito 10.

15. DOMANDA

Capitolato Tecnico Speciale – 2.2.1 – Utilizzo di strumenti del Fornitore in assenza di strumenti equivalenti dell'Amministrazione

DOMANDA: Con riferimento al documento "ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Cap Tec Speciale Lotti 1 e 2" al paragrafo 2.2.1 – Utilizzo di strumenti del Fornitore in assenza di strumenti equivalenti dell'Amministrazione, è previsto che il Fornitore possa utilizzare strumenti propri, previa autorizzazione dell'Amministrazione, operando esclusivamente su copie degli artefatti in ambienti isolati o stand-alone. Si chiede di confermare che tali ambienti isolati o postazioni stand-alone vengano messi a disposizione dall'Amministrazione.

RISPOSTA

Non si conferma, in quanto la documentazione non disciplina espressamente quale Parte debba mettere a disposizione tali ambienti o postazioni, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla documentazione di gara e la necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione all'utilizzo degli strumenti del Fornitore.

Le relative modalità operative saranno pertanto definite nell'ambito della pianificazione delle attività e della specifica esigenza dell'Amministrazione.

16. DOMANDA

Capitolato Tecnico Speciale – 2.5 Conduzione operativa dei sistemi di sicurezza

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.5, si richiede conferma che la parte di documentazione richiesta sia parte di un processo di aggiornamento e compilazione già definito dall'Amministrazione.

RISPOSTA

Si conferma.

17. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri §17.1 criterio 8; Capitolato Tecnico – Parte Speciale - §1.2 – pag. 7

QUESITO: Considerato che nel Capitolato Tecnico – Parte Speciale, a pagina 7, si riporta quanto segue: "I servizi sono concepiti come servizi professionali di supporto tecnico, affiancamento operativo e staff augmentation, erogati mediante team autonomi o integrati nelle strutture dell'Amministrazione, e non si configurano come servizi gestiti né come outsourcing end to end delle funzioni di sicurezza." Con riferimento

al criterio 8 di valutazione “Premialità per la tutela della sicurezza nazionale ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025”, si chiede di specificare quali siano, nell'ambito della presente procedura, i servizi dell'appalto da considerare ricompresi nella categoria 20 (“servizi di sicurezza gestiti”) ai fini della predisposizione della BOM e dell'attribuzione del relativo punteggio premiale.

RISPOSTA

Si veda il punto A.1 dell’Errata Corrige.

18. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri §17.1 – Capitolato Tecnico Speciale §2.1

DOMANDA: Con riferimento al criterio 3.1, si rileva che il servizio di Asset Inventory di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico Speciale prevede il coinvolgimento della figura OT/IoT Security Expert. Si chiede conferma che la classificazione degli asset richiesta dal criterio 3.1 debba includere esplicitamente anche gli asset OT/IoT, non menzionati testualmente tra le categorie elencate nel criterio (asset tecnologici, applicativi, dati e servizi).

RISPOSTA

Si conferma e si specifica che gli asset OT/IoT sono ricompresi nella categoria di asset tecnologici.

19. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri – paragrafo 15 “Offerta Tecnica”

Rilevato che nella tabella della documentazione da inserire nella Busta Tecnica di cui al paragrafo 15 “Offerta Tecnica” del Capitolato d’Oneri è indicato l’Allegato n. 16 - Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza, si chiede conferma che il riferimento corretto sia l’Allegato n. 15 - Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza.

RISPOSTA

Si conferma.

20. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri – paragrafo 15 “Offerta Tecnica”

Rilevato che nella tabella della documentazione da inserire nella Busta Tecnica di cui al paragrafo 15 “Offerta Tecnica” del Capitolato d’Oneri è richiesto l’inserimento degli Allegati 18 e 18 bis: Dichiarazione composizione societaria e soggetti muniti di potere di rappresentanza e relativo file Excel, si chiede conferma che i riferimenti corretti siano gli Allegati 16 e 16 bis.

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 8.

21. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato d’Oneri - 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, pag. 60

Nel subcriterio di valutazione 5.1. è scritto “l’offerente si impegna, fermo restando il rispetto del requisito minimo di cui al par. 9 del Capitolato d'Oneri, ad assumere per l’esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- giovani di qualsiasi genere, con età inferiore a trentasei anni, nella misura di:

▪ nessuno miglioramento del requisito minimo: C=0;
▪ >40% e ≤50%: C=0,25;
▪ >50%: C=0,5;
- Donne, nella misura di:
▪ nessuno miglioramento del requisito minimo: C=0;
▪ >40% e ≤50%: C=0,25;
▪ >50%: C=0,5."
Il Punteggio Tabellare associato a questo subcriterio è pari a 2, che non corrisponde alla somma dei punteggi massimi ottenibili (rif. valore "C").
Si chiede cortesemente di chiarire.

RISPOSTA

Il punteggio massimo attribuibile al subcriterio 5.1 è pari a 2 punti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le componenti relative all'impegno all'assunzione di giovani e all'impegno all'assunzione di donne sono valutate autonomamente e concorrono cumulativamente alla determinazione del punteggio complessivo del subcriterio, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto pari a 2 punti. Come si evince anche dal tenore dei paragrafi 17.2 e 17.3 del Capitolato d'Oneri, le voci "C" indicate nel criterio si riferiscono al coefficiente.

22. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato d'Oneri - 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 75
Nel subcriterio di valutazione 5.1. è scritto "l'offerente si impegna, fermo restando il rispetto del requisito minimo di cui al par. 9 del Capitolato d'Oneri, ad assumere per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
- giovani di qualsiasi genere, con età inferiore a trentasei anni, nella misura di:
▪ nessuno miglioramento del requisito minimo: C=0;
▪ >40% e ≤50%: C=0,25;
▪ >50%: C=0,5;
- Donne, nella misura di:
▪ nessuno miglioramento del requisito minimo: C=0;
▪ >40% e ≤50%: C=0,25;
▪ >50%: C=0,5."
Il Punteggio Tabellare associato a questo subcriterio è pari a 2, che non corrisponde alla somma dei punteggi massimi ottenibili (rif. valore ""C"").
Si chiede cortesemente di chiarire.".

RISPOSTA

Si faccia riferimento al quesito 21.

23. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Allegato 4 - Relazione tecnica - Premessa, pag. 4
Si chiede di confermare che le esperienze pregresse relative al criterio 2.1 vadano descritte nel limite massimo di 1,5 pagine, indipendentemente dalla scelta del concorrente di descriverne una o due.

RISPOSTA

Non si conferma.

Come previsto dall'Allegato 4 – Schema di Relazione Tecnica, la descrizione di ciascuna esperienza pregressa non dovrà superare complessivamente la lunghezza massima di una pagina e mezzo. Pertanto, qualora il concorrente scelga di presentare due esperienze, il predetto limite trova applicazione a ciascuna esperienza descritta. Eventuali pagine eccedenti il limite indicato per la singola esperienza non saranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta.

24. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Generale - 6.2 Modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi, pag. 17

In ottica di supporto alle attività di Incident Management, si chiede di esplicitare il ruolo e le modalità di ingaggio del Fornitore nei confronti di terze parti impattate dal possibile incidente.

RISPOSTA

Si chiarisce che, nell'ambito delle attività di Incident Management, il Fornitore fornisce supporto specialistico e operativo all'Amministrazione nelle attività di analisi, triage, escalation, contenimento, eradicazione, ripristino e gestione delle evidenze, operando nel rispetto dei modelli organizzativi, delle procedure e dei livelli di responsabilità definiti dall'Amministrazione.

Qualora l'incidente coinvolga soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, fornitori ICT, manutentori applicativi, cloud provider o altri soggetti esterni), il Fornitore supporta l'Amministrazione nelle attività tecniche di coordinamento, analisi e condivisione delle informazioni necessarie alla gestione dell'incidente.

Resta fermo che l'Amministrazione mantiene il governo delle decisioni e dei rapporti formali con i soggetti terzi coinvolti.

25. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale - 2.2 Presidio di event e incident management, pag. 17

Il servizio prevede il "Supporto alle attività di miglioramento continuo e alle lesson learned". Si chiede di chiarire se la responsabilità di implementare le azioni correttive, quali ad esempio la modifica di una regola SIEM o l'aggiornamento di un playbook, derivanti dalle lesson learned rimanga in capo al personale della Pubblica Amministrazione, con il Fornitore che agisce esclusivamente in veste di consulente.

RISPOSTA

Non si conferma.

L'implementazione delle azioni correttive derivanti dalle lesson learned potrà essere effettuata dall'Amministrazione e/o dal Fornitore nell'ambito dei servizi affidati e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definiti dall'Amministrazione.

26. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale - 2.7 Gestione accessi e identità, pag. 77

Nelle attività di "attuazione operativa", in particolare per la "bonifica dei profili", si chiede di confermare che il ruolo del Fornitore sia limitato all'analisi e alla segnalazione degli accessi da revocare, mentre l'esecuzione materiale della revoca dei privilegi rimane responsabilità esclusiva del personale dell'Amministrazione.

RISPOSTA

Non si conferma.
Nell'ambito del servizio di Gestione accessi e identità, la documentazione di gara prevede attività che vanno oltre la sola analisi e segnalazione degli accessi da revocare e comprendono attività operative relative alla gestione dei privilegi, dei profili e delle identità, incluse attività di bonifica.
In particolare, il Capitolato Tecnico Speciale prevede il supporto all'applicazione dei modelli di gestione degli accessi, inclusi i meccanismi di assegnazione, modifica e revoca dei privilegi, il supporto operativo alle attività di gestione delle richieste di modifica e revoca dei profili e le attività di bonifica di profili, account e identità.
È altresì previsto uno specifico deliverable (GA_5 - Report di bonifica di profili, account e identità) che documenta le attività svolte per la rimozione di account obsoleti, la correzione di privilegi non coerenti e l'eliminazione di identità duplicate o non più necessarie.
Resta fermo che le responsabilità decisionali, di governo e di validazione finale dei modelli operativi e dei processi di gestione degli accessi rimangono in capo all'Amministrazione e che le attività del Fornitore sono svolte su indicazione e previa autorizzazione dell'Amministrazione.
Pertanto, la documentazione di gara non prevede che l'esecuzione materiale delle attività di bonifica e revoca sia necessariamente ed esclusivamente svolta dal personale dell'Amministrazione. Tali attività possono essere eseguite dal Fornitore nell'ambito dei servizi affidati, secondo i processi autorizzativi definiti dall'Amministrazione.

27. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale - 2.2 Presidio di event e incident management, pag. 17
Si chiede di chiarire, nel caso in cui un incidente sia rilevato dal Fornitore nell'ambito dei servizi erogati oppure abbia potenziale impatto su più Amministrazioni aderenti, quale sia il flusso di escalation previsto verso l'Amministrazione, Consip e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, nonché se il Fornitore debba limitarsi alla segnalazione verso ciascuna Amministrazione interessata o debba anche supportare un coordinamento trasversale delle informazioni tecniche e delle evidenze disponibili.
RISPOSTA
L'Amministrazione mantiene il governo delle decisioni e delle eventuali comunicazioni verso soggetti terzi, altre Amministrazioni o ulteriori enti coinvolti.
Resta fermo che il Fornitore può supportare la raccolta, l'analisi e la predisposizione delle evidenze tecniche necessarie alla gestione dell'incidente, nell'ambito del singolo Contratto Esecutivo e nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e dei processi definiti dall'Amministrazione Contraente.

28. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 - cap. 2.4 "Sicurezza dei sistemi e delle applicazioni", pagg. 39-62; Capitolato d'Oneri - criterio 3.4, pag. 54
Il Capitolato precisa che le attività di hardening e patching sono riferite "esclusivamente alle soluzioni e ai sistemi di sicurezza adottati dall'Amministrazione" e che restano escluse quelle sui sistemi informativi e applicativi non riconducibili a soluzioni di sicurezza. Si chiede di fornire un elenco esaustivo delle tipologie di sistemi da considerarsi esclusi, al fine di delimitare correttamente il perimetro della proposta progettuale.
RISPOSTA

Il perimetro di applicazione delle attività di hardening e patch management è definito dalle soluzioni e dai sistemi di sicurezza individuati dall'Amministrazione nell'ambito del Piano dei Fabbisogni e del relativo Contratto Esecutivo.
La definizione puntuale delle componenti oggetto di intervento è quindi rimessa alla fase di pianificazione del singolo affidamento, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione e delle caratteristiche del contesto tecnologico interessato.

29. DOMANDA

Rif.: Allegato 4 - Schema di Relazione Tecnica - Premessa; Allegato 1 - Scheda Business Case, campo "Stime e Pianificazione", pagg. 4 e 9
Il campo "Stime e Pianificazione" della Scheda Business Case richiede di "illustrare la modalità di determinazione della stima dell'effort e della durata orientativa del progetto", mentre la Premessa prevede l'esclusione dalla gara in caso di indicazioni nell'offerta tecnica che consentano di ricostruire l'offerta economica. Si chiede di precisare il livello di dettaglio ammesso per tale stima, ad esempio indicazione qualitativa o aggregata dell'effort complessivo e della durata in settimane o mesi, senza valorizzazioni economiche né ripartizioni per singola figura professionale, al fine di evitare il rischio di esclusione.

RISPOSTA

Si conferma che, ai fini della compilazione del campo "Stime e Pianificazione" della Scheda Business Case, il concorrente è tenuto ad illustrare esclusivamente la metodologia adottata per la determinazione dell'effort e della durata orientativa del progetto, nonché i fattori di ottimizzazione dei tempi e della produttività, come previsto dallo schema di Business Case.
A tal fine, è ammessa l'indicazione di stime rappresentate in forma descrittiva e/o aggregata, purché formulate ad un livello tale da non consentire la ricostruzione dell'offerta economica. Possono quindi essere riportate, a titolo esemplificativo, informazioni relative alla durata orientativa delle attività espressa in settimane o mesi, alle fasi progettuali, alle assunzioni metodologiche adottate e all'effort complessivo stimato in termini generali.
Resta fermo che non dovranno essere inseriti elementi di natura economica né informazioni di dettaglio tali da consentire, direttamente o indirettamente, la ricostruzione dell'offerta economica, secondo quanto previsto dalla Premessa dello Schema di Relazione Tecnica

30. DOMANDA

Rif.: Allegato 4 - Schema di Relazione Tecnica - Schema di risposta - par. 2.2 Business Case vs par. 3.1-3.8 Proposte progettuali, pagg. 6 e 7
Poiché sia la Scheda Business Case (criterio 2.2, max 5 pagine) sia le Proposte progettuali (criteri 3.1-3.8) richiedono di fare riferimento ai medesimi servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale, si chiede di confermare che all'interno della Scheda sia possibile richiamare sinteticamente per rinvio (senza integrale ripetizione) le metodologie di dettaglio sviluppate ai paragrafi precedenti, al fine di ottimizzare lo spazio nei limiti di pagina previsti per ciascuna sezione. In alternativa, si chiede di chiarire.

RISPOSTA

Si chiarisce che la Scheda Business Case di cui al criterio 2.2 e le Proposte progettuali di cui ai criteri 3.1-3.8 rispondono a finalità valutative differenti e devono pertanto essere sviluppate in modo tale da consentire alla Commissione la valutazione autonoma di ciascun criterio.

Resta ferma la possibilità per il concorrente di richiamare, ove ritenuto opportuno, metodologie, approcci o elementi già descritti in altre sezioni della Relazione Tecnica, purché la Scheda Business Case conservi un livello di dettaglio e completezza tale da consentire la valutazione degli elementi richiesti dal criterio 2.2 nei limiti dimensionali previsti dalla documentazione di gara.

31. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale, par. 2.1.1 “Deliverable”, pag. 14
TESTO
I deliverable minimi attesi e le modalità/tempistiche di produzione sono:

- AI_4 Documentazione di mapping asset–processi (Opzionale)
- AI_5 Manuale operativo aggiornato per attività di discovery/CMDB (Opzionale)”

DOMANDA: Si chiede di chiarire, per i deliverable relativi ai punti AI_4 ed AI_5, cosa si intende con il termine “(opzionale)”.

RISPOSTA

Si chiarisce che il termine "opzionale" indica che il relativo deliverable potrà essere richiesto dall'Amministrazione qualora coerente con le caratteristiche del contesto oggetto dell'intervento e con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del servizio.
La necessità di predisporre i deliverable AI_4 “Documentazione di mapping asset–processi” e AI_5 “Manuale operativo aggiornato per attività di discovery/CMDB” sarà pertanto valutata in funzione delle specifiche esigenze dell'Amministrazione e definita nell'ambito del Piano dei Fabbisogni e/o del Piano di Lavoro.

32. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri, par. 17.1 criterio 4.4, pag. 60
TESTO
Figura: AI SECURITY SPECIALIST Sarà valutato l’impegno del concorrente ad impiegare, nell’ambito di ciascun Contratto Esecutivo, almeno il 50%, arrotondato all’unità superiore, di risorse professionali nella figura di AI SECURITY SPECIALIST in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni, connesse alla governance, alla sicurezza e alla gestione del rischio delle soluzioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, nonché al supporto tecnico-operativo specializzato in ambito cyber e cloud:
− ISO/IEC 42001 – Artificial Intelligence Management System;
DOMANDA: Poiché la certificazione ISO/IEC 42001 – Artificial Intelligence Management System (AIMS) è principalmente una certificazione aziendale (di organizzazione), non una certificazione personale, si chiede di confermare che, con riferimento alla persona, possa essere considerato valido ad esempio uno dei seguenti percorsi:
ISO/IEC 42001 Foundation
ISO/IEC 42001 Lead Implementer
ISO/IEC 42001 Lead Auditor
Internal Auditor ISO/IEC 42001

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell’Errata Corrige.

33. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.2.2 “Attività previste”, punto 1, pag. 20

TESTO: “il Fornitore gestirà e chiuderà unicamente gli eventi a severità 3 – NONE, quali anomalie, segnalazioni non rilevanti, falsi positivi [...] mentre gli incidenti classificati dall’Amministrazione come severità High, Medium o Low devono essere instradati ai livelli superiori”.

DOMANDA: Si chiede di chiarire se la facoltà del Fornitore di "chiudere" gli eventi di severità NONE implichi un'autonomia operativa completa o se ogni singola chiusura debba essere preceduta da un'approvazione (anche tacita via sistema di ticketing) dell'Amministrazione, al fine di non incorrere in penali relative alla qualità del triage (IQ10)

RISPOSTA

Si chiarisce che ogni singola chiusura di un evento a severità 3 – NONE non debba essere preceduta da una specifica approvazione espressa dell’Amministrazione, salvo che tale modalità sia prevista dalle procedure operative adottate dalla stessa Amministrazione o configurata negli strumenti di ticketing utilizzati.

34. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.2.3 “Deliverable”, pagg. 25-26

TESTO: "IM_5 – Report di analisi incidente: entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura tecnica dell’incidente..." e "IM_6 – Root Cause Analysis (RCA): entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell’incidente."

DOMANDA: Con riferimento ai deliverable IM_5 (Report di analisi incidente) e IM_6 (Root Cause Analysis), i cui tempi di consegna sono vincolati alla chiusura tecnica dell'incidente, si chiede di chiarire se, qualora la risoluzione dell'evento o l'individuazione della causa primaria dipendano da attività in capo a soggetti terzi (es. manutentori applicativi della PA, cloud provider esterni, o la stessa Amministrazione), i termini di SLA debbano considerarsi sospesi o congelati per tutto il tempo di attesa del riscontro esterno, al fine di non penalizzare l'operatore economico per ritardi non a lui imputabili.

RISPOSTA

Qualora la predisposizione dei deliverable IM_5 e IM_6 dipenda da evidenze, informazioni o riscontri in capo all’Amministrazione o a soggetti terzi esterni al perimetro di controllo del Fornitore, tali circostanze dovranno essere tempestivamente rappresentate e documentate dal Fornitore all’Amministrazione, ai fini delle opportune valutazioni sulla tempistica di consegna con l’Amministrazione stessa.

Per il deliverable IM_5 resta ferma la possibilità, già prevista dal Capitolato Tecnico Speciale, di concordare una diversa tempistica di consegna.

35. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.4 “Sicurezza dei sistemi e delle applicazioni”, pag. 40

TESTO: "Nell’ambito della presente iniziativa, le attività di hardening e patching sono riferite esclusivamente alle soluzioni e ai sistemi di sicurezza adottati dall’Amministrazione [...] Restano pertanto escluse dal perimetro del servizio le attività di hardening e patching riferite ai sistemi informativi, applicativi o infrastrutturali dell’Amministrazione non riconducibili a soluzioni di sicurezza..."

DOMANDA: Nei successivi paragrafi 2.4.1.4 (Hardening) e 2.4.1.5 (Patching) si fa riferimento a "sistemi operativi server e client (Windows, Linux/Unix, macOS)" e "database". Si chiede di confermare che tali sistemi operativi e database rientrino nel perimetro delle attività di hardening e patching esclusivamente qualora essi ospitino o supportino direttamente le soluzioni e le piattaforme di sicurezza della PA (es. server di log, console antivirus, server IAM, database del SIEM), escludendo quindi i server e i client adibiti a servizi generici o applicativi di business dell'Ente.

RISPOSTA

Si conferma. I sistemi operativi server e client e i database richiamati nei paragrafi 2.4.1.4 e 2.4.1.5 rientrano nel perimetro delle attività di hardening e patching esclusivamente qualora siano riconducibili alle soluzioni e ai sistemi di sicurezza adottati dall'Amministrazione.

Si faccia riferimento alla domanda 28.

36. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.2.2, punti 1 e 2, pagg. 20-21, e par. 1.2, pag. 7

TESTO:

- "Supporto al tuning delle regole di correlazione e detection degli strumenti SIEM dell'Amministrazione..." (Pag. 20)
- "L'erogazione dei servizi non comporta l'assunzione di responsabilità decisionali, di governo o di controllo autonomo da parte del Fornitore, che restano integralmente in capo all'Amministrazione..." (Pag. 7)

DOMANDA: Poiché le attività di tuning delle regole di correlazione e detection sul SIEM/EDR della PA sono configurate come supporto tecnico-specialistico e non come servizio gestito in outsourcing, si chiede di confermare che qualsiasi modifica, inserimento o disattivazione di regole di detection (es. whitelist, casi d'uso) proposta dal personale del Fornitore debba essere preventivamente e formalmente approvata ed eseguita dall'Amministrazione (o da un suo delegato), escludendo qualsiasi responsabilità in capo al Fornitore per eventuali mancate rilevazioni (falsi negativi) derivanti dall'applicazione di tali indicazioni approvate.

RISPOSTA

Non si conferma che l'esecuzione materiale di tali attività sia in capo all'Amministrazione o a un suo delegato. Tali attività saranno svolte dal Fornitore, ove previste nell'ambito dei servizi affidati e secondo le modalità autorizzate dall'Amministrazione.

37. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.2.2, punto 4, pag. 23, e Appendice A al CTG - Verifiche Ispettive Lotto 1 e 2, sez. B.3, pag. 7

TESTO:

- *"Coordinamento tecnico con soggetti esterni, quali CERT, CSIRT Italia, ACN, fornitori terzi o ulteriori autorità competenti..."* (Pag. 23)
- *"B.3 - Presidio di Incident Management [...] Non Conformità Grave: mancata produzione o mancato rispetto delle tempistiche per uno o più elementi del campione"* (Pag. 7 dell'Appendice A)

DOMANDA: Nel caso di incidenti complessi che coinvolgono fornitori ICT terzi della PA o servizi in cloud esterni (Supply Chain), si chiede di chiarire se i tempi di risposta e di analisi (SLA per i deliverable IM_5, IM_6, IM_7, IM_11) debbano considerare congelati/sterilizzati i tempi di attesa necessari per ottenere log, evidenze o riscontri tecnici da parte di tali soggetti terzi esterni, che risultano fuori dal perimetro di controllo diretto del Fornitore, al fine di non incorrere in Non Conformità Gravi in sede di verifica ispettiva per cause non imputabili all'operatore economico.

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 34. In ogni caso, si veda il punto B.1 dell'Errata Corrige.

38. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.3.2 "Tabella Deliverable", pag. 37, e Appendice A al CTG - Verifiche Ispettive Lotto 1 e 2, par. B.4, pagg. 7-8

TESTO:

- "CVM_10 – Mitigation & Remediation Plan: [...] Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione o dalla consegna del report di riferimento." (Pag. 37)
- "CVM_10 – Mitigation & Remediation Plan: entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione o dalla consegna del report di riferimento." (Appendice A, Pag. 7)

DOMANDA: Con riferimento al deliverable CVM_10 (Mitigation & Remediation Plan), la cui tempistica di consegna è soggetta a verifica ispettiva con qualificazione di "Non Conformità Grave" in caso di ritardo, si chiede di confermare che la decorrenza dei 10 giorni lavorativi "dalla consegna del report di riferimento" debba intendersi a partire dalla sottomissione del report di Vulnerability Assessment/Penetration Test in versione definitiva e formalmente approvata dall'Amministrazione (all'esito del ciclo di valutazione di 5 giorni lavorativi di cui al par. 2.3.2, pag. 38). Si ritiene necessario che il termine decorra solo a valle dell'approvazione del report di riferimento, per garantire che il piano di remediation si basi su dati consolidati e validati dalla PA.

RISPOSTA

Si conferma.

39. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.3.1, punti 2 e 5, pagg. 30-31 e pag. 33

TESTO:

- "Le attività comprendono fasi di raccolta informazioni, analisi delle vulnerabilità mediante strumenti automatici e tecniche manuali, nonché attività di exploitation controllata..." (Pag. 31)
- "Il servizio di Red Team è finalizzato alla simulazione di campagne di attacco avanzate e realistiche [...] la definizione delle regole di ingaggio (Rules of Engagement), che stabiliscono perimetro, limiti operativi, tecniche consentite, finestre temporali e modalità di conduzione delle attività " (Pag. 33)

DOMANDA: Poiché le attività di Penetration Test (con exploitation controllata) e di Red Team (con simulazione di attacchi complessi multi-vettore) comportano intrinsecamente, per loro natura tecnica, un rischio residuo di instabilità o temporanea indisponibilità dei sistemi target (es. crash di servizi legacy sensibili o saturazione di

canali), si chiede di confermare che, qualora il Fornitore operi nel pieno rispetto delle regole di ingaggio (Rules of Engagement) e delle finestre temporali preventivamente concordate e firmate con l'Amministrazione, lo stesso sia sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali disservizi, perdite di dati o interruzioni operative occorse durante l'esecuzione dei test.

RISPOSTA

Si conferma e si chiarisce che resta ferma la responsabilità del Fornitore nella esecuzione delle attività affidate laddove vengano agite condotte difformi, negligenti, imprudenti o comunque non conformi al perimetro e alle modalità operative concordate con l'Amministrazione.

40. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.3.1, punto 4, pagg. 32-33, e par. 2.3.2, pag. 37

TESTO:

- Il servizio supporta l'Amministrazione nella valutazione periodica della postura di sicurezza complessiva, includendo fornitori critici e supply chain. Il Fornitore assiste l'Amministrazione nella definizione del perimetro di valutazione e nella raccolta delle informazioni tramite: questionari e interviste..." (Pag. 32)

- CVM_6 – Valutazione postura Amministrazione e fornitori: [...] Con periodicità trimestrale, oppure entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta..." (Pag. 37)

DOMANDA: Con riferimento al servizio di valutazione della postura dei fornitori terzi della PA e in riferimento allo [LM2] SLA di consegna del deliverable CVM_6 qualora i fornitori critici dell'Amministrazione rifiutino di collaborare, non rispondano ai questionari o non forniscano le informazioni necessarie entro i tempi utili, adducendo vincoli di riservatezza (NDA) o assenza di obblighi contrattuali di cooperazione verso l'Amministrazione stessa, si chiede di confermare che, il Fornitore possa redigere il report sulla base delle sole informazioni pubblicamente disponibili (OSINT) e delle scansioni esterne consentite

RISPOSTA

Si conferma e si chiarisce che le attività dovranno comunque essere svolte nel rispetto del perimetro di valutazione, delle modalità operative e contenuti informativi concordati con l'Amministrazione.

41. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.7.2, pagg. 79-80, e Appendice A al CTG - Verifiche Ispettive Lotto 1 e 2, par. B.7, pagg. 9-10

TESTO:

- *"GA_1 – Documento che definisce il modello operativo di riferimento per la gestione degli accessi logici e delle identità digitali dell'Amministrazione [...]": prima versione entro 15 giorni lavorativi dall'avvio delle attività..."* (Pag. 79)

- *"GA_1 – Documento di modello operativo IAM: prima versione entro 15 giorni lavorativi dall'avvio delle attività [...] Non Conformità Grave: mancata produzione o mancato rispetto SLA"* (Appendice A, Pag. 10)

DOMANDA: Poiché la redazione del Modello Operativo IAM (GA_1) richiede necessariamente la conoscenza approfondita e l'analisi dei sistemi di Identity Repository dell'Amministrazione (es. Active Directory, database

HR, LDAP, sistemi di autenticazione a due fattori), si chiede di confermare che il termine di **15 giorni lavorativi** per la consegna del deliverable debba considerarsi automaticamente sospeso fintanto che l'amministrazione non consegni la documentazione necessaria allo svolgimento dell'analisi e differito di un numero di giorni pari al ritardo accumulato dall'Amministrazione nella consegna dei suddetti input, al fine di evitare l'applicazione di una "Non Conformità Grave" non imputabile al fornitore

RISPOSTA

Non si conferma la sospensione automatica del termine di 15 giorni lavorativi né il differimento automatico in funzione del ritardo dell'Amministrazione nella messa a disposizione della documentazione.

Il deliverable GA_1 deve essere prodotto, in prima versione, entro 15 giorni lavorativi dall'avvio delle attività di formalizzazione; eventuali aggiornamenti sono rimessi alle tempistiche concordate nel Piano di Lavoro Generale.

Qualora la mancata o tardiva disponibilità di documentazione, informazioni o accessi necessari dipenda da cause non imputabili al Fornitore, tali circostanze dovranno essere adeguatamente motivate, tracciate e sottoposte all'Amministrazione ai fini delle opportune valutazioni, anche con riferimento a eventuali diverse tempistiche da indicare nel Piano di Lavoro Generale.

42. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3 Continuous Vulnerability Management (Vulnerability Assessment, Penetration Test, Red Team, Blue Team, Purple Team)

Con riferimento allo svolgimento delle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test, Red Team, Purple Team e, in ogni caso, di ogni attività che comporti la simulazione di attacchi informatici su reti e/o sistemi dell'Amministrazione o di terzi, si chiede di confermare che

(i) l'Amministrazione rilascerà al Fornitore preventiva autorizzazione e manleva scritta a tal fine, anche ai sensi degli artt. 50 e 615-ter e ss. del codice penale italiano e

(ii) non sarà imputabile al Fornitore il mancato rilevamento di attacchi avanzati o persistenti, restando tali responsabilità integralmente in capo all'Amministrazione

RISPOSTA

Con riferimento al quesito *sub* (i), si veda la risposta al quesito n. 39.

Con riferimento al quesito *sub* (ii) non si conferma; resta fermo che il Fornitore è tenuto a eseguire le attività affidate secondo la diligenza professionale richiesta e nel rispetto della documentazione di gara. Le eventuali responsabilità delle Parti saranno valutate sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto.

43. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3 Continuous Vulnerability Management

Con riferimento alle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test, Red Team, Purple Team, Blue Team e, in ogni caso, di attività che comportino la simulazione di attacchi informatici, si chiede di confermare che non sia richiesto al Fornitore di garantire che tutte le minacce alla sicurezza o alla rete, ovvero le vulnerabilità delle reti dell'Amministrazione o di altre strutture, asset o applicazioni saranno rilevate e/o individuate.

RISPOSTA

Si vedano le risposte ai quesiti nn. 39 e 40.

44. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3.1, attività su asset OT/IoT e Industrial Control Systems

Con riferimento alle attività di Vulnerability Assessment e Penetration Test che, ai sensi del par. 2.3.1, potranno interessare asset OT/IoT, si chiede di confermare che, laddove nel perimetro rientrino Industrial Control Systems (ICS), non saranno effettuati test intrusivi sui relativi core components in fase di produzione, ferma restando la possibilità di svolgere attività di analisi passiva e/o test in ambienti non di produzione, secondo modalità concordate con l'Amministrazione.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che le attività dovranno essere svolte secondo il perimetro, le modalità operative, i limiti e le eventuali regole di ingaggio concordate con l'Amministrazione, tenendo conto della criticità degli asset, dei vincoli di safety, disponibilità e continuità operativa.

45. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3.1 punto 4, Valutazione della postura di sicurezza dell'Amministrazione e dei fornitori – OSINT e scansioni esterne

Con riferimento alle attività di analisi OSINT, scansioni esterne e utilizzo di strumenti di security rating riferite anche a fornitori critici e alla supply chain dell'Amministrazione, si chiede di confermare che sarà onere dell'Amministrazione:

i) individuare i soggetti terzi da includere nel perimetro di valutazione;

ii) acquisire le eventuali autorizzazioni o basi giuridiche necessarie per la conduzione di tali attività,

restando in capo all'Amministrazione ogni responsabilità connessa alla legittimità del trattamento delle informazioni e all'utilizzo dei relativi risultati.

RISPOSTA

Si conferma che l'individuazione dei fornitori critici e dei soggetti terzi da includere nel perimetro di valutazione è rimessa all'Amministrazione, con il supporto del Fornitore nell'ambito delle attività previste dal servizio.

Le eventuali autorizzazioni, basi giuridiche o ulteriori presupposti necessari allo svolgimento delle attività nei confronti dei soggetti terzi dovranno essere valutati dall'Amministrazione in funzione del perimetro di valutazione e delle modalità operative concordate.

Resta fermo che il Fornitore dovrà svolgere le attività affidate nel rispetto del perimetro, delle istruzioni e delle modalità operative definite dall'Amministrazione, documentando le fonti utilizzate, le evidenze raccolte e le eventuali limitazioni riscontrate.

46. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3.1 punto 5, Red Team

QUESITO: Con riferimento al servizio di Red Team, si chiede di confermare che l'Amministrazione rilascerà preventiva autorizzazione e manleva scritta, anche ai sensi degli artt. 50 e 615-ter e ss. del codice penale, all'esecuzione delle simulazioni di attacco.

RISPOSTA

Si faccia riferimento alle domande 39 e 42.

47. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3.1, attività su asset che utilizzano tecnologie AI/ML

QUESITO: Con riferimento alle attività di valutazione degli asset applicativi e dei servizi che utilizzano o integrano tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, con riferimento a rischi di modelli, pipeline, API e dataset, si chiede di confermare che sarà onere dell'Amministrazione mettere a disposizione la documentazione tecnica e i dataset necessari, nonché acquisire le autorizzazioni dai relativi titolari.

RISPOSTA

Si conferma.

48. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale

QUESITO: Con riferimento ai servizi descritti nel Capitolato, si chiede di confermare che alle risorse professionali non è richiesto il rilascio di certificazioni, né lo svolgimento di attività peritali o attività riservate a soggetti in possesso di abilitazione/iscrizione a specifici albi professionali.

RISPOSTA

Si chiarisce che i servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale hanno natura tecnico-specialistica e di supporto e non comportano, di per sé, lo svolgimento di attività peritali o di attività riservate a soggetti iscritti ad albi professionali o in possesso di specifiche abilitazioni professionali.

Resta fermo che le risorse professionali impiegate dovranno possedere i requisiti minimi previsti per i relativi profili professionali, nonché le eventuali certificazioni richieste dalla documentazione di gara o offerte dal concorrente, secondo quanto previsto dalla *lex specialis***.**

49. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 1.2 “Oggetto” e paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7, utilizzo di strumenti del Fornitore

QUESITO: Con riferimento alla previsione secondo cui, ove necessario e previo accordo con l'Amministrazione, il Fornitore potrà utilizzare propri strumenti esclusivamente ai fini dell'erogazione del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, si chiede di confermare che:

i) l'utilizzo di tali strumenti non comporta il trasferimento all'Amministrazione della titolarità o di licenze d'uso oltre il periodo di erogazione del servizio;

ii) resta in capo all'Amministrazione la messa a disposizione delle infrastrutture, degli accessi e delle informazioni necessarie all'installazione e all'operatività di detti strumenti nel proprio ambiente.

RISPOSTA

Si conferma.

50. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Generale – par. 6.2.6 “Attività prodromiche” e par. 7.4 “Trasferimento know-how”

QUESITO: Con riferimento agli obblighi di trasferimento del know-how a fine fornitura (phase-out) e in corso di esecuzione, si chiede di confermare che resta esclusa dall'oggetto del trasferimento ogni informazione, metodologia o strumento di titolarità del Fornitore preesistente al Contratto Esecutivo o comunque non specificamente sviluppato per l'esecuzione dello stesso.

RISPOSTA
Si conferma.

51. DOMANDA
Rif.: Capitolato Tecnico Generale – par. 11 (Verifiche Ispettive)
QUESITO: Con riferimento alle verifiche ispettive svolte da Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati, si chiede di confermare che:

i) i costi a carico del Fornitore saranno preventivamente comunicati e riferiti alle sole verifiche effettivamente disposte da Consip;

ii) tali verifiche saranno svolte con modalità e tempistiche che tengano conto dell'operatività dei servizi e della necessità di tutela della riservatezza delle informazioni trattate.

RISPOSTA
Si chiarisce che le verifiche ispettive saranno disposte da Consip secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati. I relativi costi saranno a carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Capitolato d'Oneri; in caso di raggiungimento di tali valori massimi, Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche assumendone in proprio le relative spese.
I costi saranno riferiti alle verifiche ispettive effettivamente svolte secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale applicabile.
Le verifiche saranno eseguite secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico Generale, dallo Schema di Accordo Quadro e dagli Schemi di Verifica Ispettiva applicabili, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi. Resta fermo che lo svolgimento delle verifiche dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela delle informazioni trattate.

52. DOMANDA
Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2.3.1 punto 3 (Analisi del codice SAST/DAST/MAST) e par. 2.4 (Sicurezza dei sistemi e delle applicazioni)
QUESITO: Con riferimento alle attività di Static Application Security Testing (SAST), Dynamic Application Security Testing (DAST) e Mobile Application Security Testing (MAST), nonché a ogni ulteriore attività di analisi automatizzata del codice o degli applicativi richiamata dal Capitolato, si chiede di confermare che non sia richiesto al Fornitore di garantire che tutte le minacce alla sicurezza o alla rete, ovvero le vulnerabilità delle reti, del codice, degli asset o delle applicazioni dell'Amministrazione o di altre strutture, saranno rilevate e/o individuate, tenuto conto dei limiti intrinseci degli strumenti automatizzati di analisi, a titolo esemplificativo: falsi negativi, coperture di regole/signature, limitazioni sulle tecnologie/linguaggi supportati, natura euristica dei motori di analisi, fermo restando l'impegno del Fornitore ad operare secondo lo stato dell'arte e le best practice di settore.
RISPOSTA
Si veda la risposta ai quesiti nn. 39 e 40.

53. DOMANDA
Rif.: Capitolato Tecnico Generale – par. 7.1 (Regole generali) e Capitolato Tecnico Speciale – paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, strumenti, piattaforme e infrastrutture messi a disposizione dall'Amministrazione

QUESITO: Con riferimento all'utilizzo, per l'erogazione dei servizi, degli strumenti, delle piattaforme e delle infrastrutture messi a disposizione dall'Amministrazione, a titolo esemplificativo SIEM, EDR/XDR, IDS/IPS, SOAR, strumenti di Vulnerability Assessment, CMDB, piattaforme IAM/PAM, strumenti di ticketing, si chiede di confermare che non saranno imputabili al Fornitore inadempimenti, ritardi, malfunzionamenti, errori o mancati raggiungimenti dei livelli di servizio derivanti da inefficienza, indisponibilità, downtime, errori, misperformance, obsolescenza, limitazioni funzionali o di licenza degli strumenti, delle piattaforme e delle infrastrutture messi a disposizione dall'Amministrazione o da terzi da questa incaricati, salvo il caso in cui tali eventi siano direttamente e causalmente riconducibili a condotte del Fornitore. Resta inteso che il Fornitore fornirà tempestiva segnalazione all'Amministrazione delle criticità riscontrate.

RISPOSTA

Non si conferma. Tuttavia, si rimanda a quanto previsto all'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro che consente al Fornitore, in caso di contestazione delle penali, di presentare le proprie deduzioni.

54. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 2 (Norme regolatrici) e Art. 6 (Affidamento dei Contratti Esecutivi) – Modello di Contratto Esecutivo

QUESITO: Considerato che la documentazione di gara non lo include, si chiede di fornire lo schema/modello di Contratto Esecutivo ovvero, in alternativa, di indicare gli elementi minimi obbligatori che ciascun Contratto Esecutivo dovrà contenere, specificando se saranno: i) standardizzati da Consip; oppure ii) rimessi alle singole Amministrazioni. In ogni caso, si chiede di confermare che le disposizioni contenute nei singoli Contratti Esecutivi non potranno introdurre obblighi, oneri o condizioni ulteriori, peggiorativi e/o più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara.

RISPOSTA

Si chiarisce che lo schema di contratto esecutivo verrà reso disponibile successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro nell'ambito del kit di documentazione utile all'affidamento degli ordinativi. Si conferma che le disposizioni contenute non introducono obblighi, oneri o condizioni ulteriori, peggiorativi e/o più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro, nei suoi allegati e nella documentazione di gara.

55. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 22 (Brevetti industriali, diritti d'autore) e Capitolato Tecnico Speciale – Cap. 2 (Descrizione dei servizi) – Pre-existing IP

QUESITO: Con riferimento al software, alle metodologie, agli strumenti, ai prototipi, agli acceleratori, ai framework e alle conoscenze sviluppati dal Fornitore precedentemente al presente Accordo Quadro, Pre-existing IP, ed eventualmente utilizzati ai fini dell'erogazione dei servizi, si chiede di confermare che la relativa proprietà intellettuale rimarrà in capo al Fornitore o ai suoi licenzianti e che alle Amministrazioni sarà riconosciuto un diritto d'uso non esclusivo, non trasferibile, limitato alle finalità dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, sui soli deliverable realizzati in esecuzione contrattuale.

RISPOSTA

Si conferma.

56. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 22 e Capitolato Tecnico Speciale – Cap. 2 (Descrizione dei servizi) – Asset e strumenti proprietari pre-esistenti

QUESITO: Si chiede di confermare che, ai fini dell'esecuzione dei Servizi, sia consentito al Fornitore l'utilizzo di asset e strumenti proprietari pre-esistenti, ad esempio tool, acceleratori, framework, componenti e metodologie, se del caso dietro opportuna licenza, fermo restando che: i) detto utilizzo sarà conforme al perimetro e agli obblighi contrattuali, ivi inclusi SLA/KPI e Indicatori di Qualità del Capitolato Tecnico Speciale; ii) i deliverable sviluppati ad hoc resteranno disciplinati dalle previsioni contrattuali applicabili, ivi incluso l'obbligo di trasferimento di know-how di cui al par. 7.4 del Capitolato Tecnico Generale; iii) l'utilizzo di asset pre-esistenti non determina trasferimento di titolarità o di diritti di sfruttamento in favore dell'Amministrazione.

RISPOSTA

Si conferma e si rimanda alla risposta di cui al quesito 55.

57. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 9 (Verifiche ispettive) e Art. 9-bis (Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.)

QUESITO: Con riferimento alle verifiche ispettive di cui all'art. 9 e ai controlli e verifiche di cui all'art. 9-bis dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che tali attività: i) saranno svolte con congruo preavviso al Fornitore, salvi i casi motivati di urgenza; ii) saranno effettuate con una cadenza ragionevole e proporzionata rispetto alle esigenze di controllo; iii) saranno condotte nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza gravanti sul Fornitore, con particolare riferimento a dati e informazioni relativi ad altre Amministrazioni o Clienti del Fornitore, nonché alle configurazioni operative, ai processi di sicurezza e agli strumenti tecnologici utilizzati dal Fornitore; iv) saranno accompagnate da idonee misure di protezione delle informazioni confidenziali, ivi inclusa l'esclusione dell'accesso ad ambienti condivisi multi-tenant e a dati non pertinenti alle prestazioni oggetto di verifica.

RISPOSTA

Si conferma.

58. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 15, comma 1, lett. i) (Risoluzione per azioni giudiziarie in materia di proprietà intellettuale)

QUESITO: Con riferimento alla facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i), in caso di azioni giudiziarie per violazione di diritti di brevetto, di autore e di privativa altrui promosse nei confronti dell'Amministrazione e/o di Consip, si chiede di confermare che: i) l'esercizio di tale facoltà sarà valutato caso per caso, tenuto conto della fondatezza dell'azione, della portata delle pretese avanzate dai terzi e dell'effettiva riconducibilità delle pretese stesse a condotte imputabili al Fornitore; ii) non potrà darsi luogo alla risoluzione contrattuale in presenza di azioni giudiziarie manifestamente pretestuose, infondate o meramente esplorative; iii) in caso di risoluzione, in coerenza con l'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, al Fornitore sarà comunque riconosciuto il corrispettivo per tutte le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia della risoluzione stessa.

RISPOSTA

Si rappresenta che l'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro disciplina i presupposti e le conseguenze dell'eventuale esercizio delle facoltà ivi previste. L'eventuale adozione dei provvedimenti contrattuali contemplati dalla citata disposizione sarà effettuata sulla base delle circostanze del caso concreto e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni della documentazione di gara.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni normative applicabili in materia di effetti della risoluzione del contratto e dei corrispettivi eventualmente spettanti per le prestazioni regolarmente eseguite.

59. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 16, comma 2 "Recesso per mutamenti organizzativi dell'Amministrazione"
QUESITO: Con riferimento alla facoltà dell'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal Contratto Esecutivo in caso di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 2, con preavviso di 30 giorni solari, si chiede di chiarire: i) quali circostanze concrete integrino il presupposto del "mutamento organizzativo", anche a titolo esemplificativo, considerata la significativa incidenza sul dimensionamento delle risorse professionali e sull'impegno organizzativo del Fornitore; ii) se, in ragione dell'entità degli investimenti organizzativi e delle risorse dedicate ai servizi, sia possibile prevedere un preavviso più ampio rispetto ai 30 giorni solari indicati; iii) di confermare che, ferme le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di efficacia del recesso, sarà riconosciuto al Fornitore il rimborso dei costi diretti effettivamente sostenuti e documentati e non altrimenti recuperabili per la parte di servizio non eseguita.
RISPOSTA
In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, destinato a una pluralità di Amministrazioni contraenti, l'eventuale sussistenza di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura dovrà essere valutata dalla singola Amministrazione nell'ambito del relativo Contratto Esecutivo, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, funzionali e operative sopravvenute.
Quanto al termine di preavviso, si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara, che individua il preavviso minimo in 30 giorni solari.
Con riferimento agli effetti economici del recesso, resta fermo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

60. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 22 "Brevetti industriali, diritti d'autore e Logo" – Manleva IP e Intelligenza Artificiale
QUESITO: Si chiede di confermare che l'obbligo di manleva ex art. 22 dello Schema di Accordo Quadro non si estenderà alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale imputabili a sistemi di Intelligenza Artificiale, software o licenze forniti direttamente da terze parti all'Amministrazione e/o messi a disposizione del Fornitore da quest'ultima, restando inteso che il Fornitore collaborerà, nei limiti delle proprie competenze, per fornire chiarimenti o documentazione tecnica, senza responsabilità diretta o obblighi di indennizzo al riguardo.
RISPOSTA
Si chiarisce che gli obblighi di cui all'art. 22 dello Schema di Accordo Quadro trovano applicazione con riferimento ai sistemi, componenti, software, strumenti di intelligenza artificiale e relative licenze che il Fornitore scelga, integri, attraverso la propria attività sugli stessi, o utilizzi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta fermo che l'utilizzo di eventuali sistemi di intelligenza artificiale dovrà avvenire nel rispetto

della normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento agli obblighi gravanti sui soggetti coinvolti nell'impiego dei sistemi di IA in funzione del ruolo concretamente rivestito e delle modalità di utilizzo degli stessi.
Eventuali valutazioni relative a specifiche fattispecie saranno effettuate tenuto conto delle concrete modalità di utilizzo degli strumenti e delle responsabilità derivanti dalla normativa applicabile.

61. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 24 "Trattamento dei dati personali" e Allegato "F" "Atto di nomina a QUESITO: Responsabile del trattamento" – Audit e ispezioni in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento agli obblighi di audit, ispezione e verifica in materia di trattamento dei dati personali ex art. 24 dello Schema di Accordo Quadro e alla nomina a Responsabile del trattamento, Allegato "F", si chiede di confermare che: i) audit, ispezioni e verifiche periodiche saranno rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Fornitore nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare; ii) saranno effettuati previa richiesta con congruo preavviso, in forme compatibili con il normale svolgimento delle attività aziendali del Fornitore, ferma la possibilità dell'Amministrazione di effettuare controlli a campione senza preavviso in casi motivati di urgenza; iii) per gli audit sui sub-Responsabili designati dal Fornitore, quest'ultimo potrà partecipare tramite un proprio rappresentante ovvero essere messo a conoscenza degli esiti; iv) tali attività saranno condotte nel rispetto degli obblighi di riservatezza verso altre Amministrazioni e Clienti, con esclusione dell'accesso ad ambienti condivisi multi-tenant e a dati non pertinenti alle prestazioni oggetto di verifica.

RISPOSTA

Si conferma.

62. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 24 "Trattamento dei dati personali" e Allegato "F" "Atto di nomina a Responsabile del trattamento" – Perimetro degli obblighi del Responsabile del trattamento
QUESITO: Con riferimento alle previsioni dell'Atto di nomina a Responsabile del trattamento allegato all'Accordo Quadro, si chiede di confermare che: i) l'obbligo di assistenza al Titolare nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, DPIA, sarà limitato a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. f), del Regolamento UE 2016/679, restando escluse le attività riservate al Titolare ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento; ii) l'obbligo del Responsabile di informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione costituisca violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali sarà limitato a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. h), del Regolamento UE 2016/679; iii) le misure tecniche e organizzative saranno quelle contrattualmente definite e adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, in coerenza con il piano di sicurezza approvato dall'Amministrazione, e che eventuali misure ulteriori successivamente richieste saranno oggetto di specifica negoziazione tra le Parti anche sotto il profilo economico.

RISPOSTA

Con riferimento a tutti i quesiti, si conferma.

63. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – Art. 24 "Trattamento dei dati personali" e Allegato "F" – Perimetro degli obblighi risarcitori del Responsabile del trattamento

QUESITO: Con riferimento agli obblighi risarcitori e di manleva posti a carico del Fornitore quale Responsabile del trattamento, si chiede di confermare che, in coerenza con gli artt. 82, 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679: i) tali obblighi sono limitati ai casi in cui il Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi specificamente propri del Regolamento o abbia agito in modo difforme dalle legittime istruzioni del Titolare; ii) il Responsabile è esonerato da responsabilità qualora provi che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile; iii) l'obbligo di manleva del Responsabile in favore del Titolare opera in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure a seguito di accordo tra le Parti che riconosca la responsabilità e ne quantifichi il risarcimento; iv) restano in ogni caso esclusi i danni indiretti, consequenziali e reputazionali non direttamente e causalmente riconducibili alla condotta del Responsabile.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito *sub* i), si conferma.

Con riferimento al quesito *sub* ii), si conferma. Il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile.

Con riferimento al quesito *sub* iii), si conferma che il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno.

Con riferimento al quesito *sub* iv) non si conferma, la clausola di manleva fa espresso riferimento ai danni, anche reputazionali, subiti dal Titolare. Resta ferma l'applicazione della clausola secondo quanto previsto dalla nomina.

64. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'oneri – Par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Sub Criterio 1.3

DOMANDA: Con riferimento al sub criterio di valutazione 1.3 "Coinvolgimento di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione" di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se, ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale, sia ammessa una o più delle seguenti tre opzioni:

a) partecipazione diretta di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione alla gara, come imprese singole o come membri del RTI concorrente;

b) partecipazione di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione alla gara come ausiliarie del concorrente;

c) forme di coinvolgimento indirette di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione alla gara, quali, ad esempio, accordi commerciali, accordi di partnership, offerte specifiche delle PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione al Concorrente per la gara in oggetto, ecc., descritte all'interno della Relazione Tecnica.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

65. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Generale – Par. 6.2.1.1 "Periodi di Riciclo"

TESTO: “Anche durante il Periodo di Riciclo troverà applicazione la regola sul possibile incremento del 20% di cui al precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., rapportato al valore del residuo del concorrente come sopra determinato;”
Con riferimento al paragrafo 6.2.1.1 del Capitolato Tecnico Generale, si osserva la presenza di un errore materiale di riferimento che non consente di individuare correttamente il paragrafo richiamato in merito alla regola dell'incremento del 20%. Si chiede di correggere il riferimento.

RISPOSTA

Il riferimento corretto è al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico Generale. Pertanto, il testo del paragrafo 6.2.1.1 deve intendersi come segue: “Anche durante il Periodo di Riciclo troverà applicazione la regola sul possibile incremento del 20% di cui al precedente paragrafo 6.1, rapportato al valore del residuo del concorrente come sopra determinato”.

66. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d’oneri – 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, 6.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI e Request.xml
TESTO 1: “Esecuzione negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura di servizi/forniture analoghi/e a uno o più di quelli oggetto di affidamento, ossia concernenti servizi di cybersecurity, anche a favore di soggetti privati, per un valore almeno pari a:

- Lotto 1: € 2.000.000,00
- Lotto 2: € 1.000.000,00. Potranno essere presentati fino ad un massimo di 4 contratti.”

TESTO 2: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6.2 e 6.3 del Capitolato d’Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta.”
DOMANDA1: Si chiede di confermare che il requisito di cui al par. 6.3, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, possa essere soddisfatto, per entrambi i lotti, con una unica referenza di importo pari ad almeno € 2.000.000,00.
DOMANDA 2: Si chiede inoltre conferma che quanto riportato nel Request.xml, sezione C – Capacità tecniche e professionali, “Numero minimo di referenze: 8”, sia un refuso.

RISPOSTA

Si conferma, con riferimento ad entrambi i quesiti.

67. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'Oneri, par. 6.3, pag. 23, par. 6.5, pag. 24, e par. 14.3, pag. 40
TESTO: “Esecuzione negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura di servizi/forniture analoghi/e a uno o più di quelli oggetto di affidamento, ossia concernenti servizi di cybersecurity, anche a favore di soggetti privati, per un valore almeno pari a:

- Lotto 1: € 2.000.000,00
- Lotto 2: € 1.000.000,00” […] “

Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. c) richiesto deve essere posseduto dal RTI nel complesso” […]
“Parte IV – Criteri di selezione [...] la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al precedente paragrafo 6.3”.

DOMANDA: Si chiede di confermare che, nel caso in cui l'esecuzione dei servizi analoghi sia posseduta dal RTI nel suo complesso, ai sensi del par. 6.5 del Capitolato d'Oneri, ciascuna impresa costituente il raggruppamento potrà dichiarare nella specifica sezione del DGUE, Parte IV, Sezione C, nel campo "Descrizione referenza" la dicitura "servizi analoghi" e, nel campo "Valore complessivo", l'importo complessivo di € 2.000.000,00, da intendersi come posseduto dal RTI nel suo complesso, senza indicare ulteriori dettagli sulle referenze, potendo poi comprovare il requisito con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri al par. 6.3 mediante le referenze possedute anche da un solo componente del RTI.

RISPOSTA

Si conferma.

68. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'Oneri, par. 6.2, pag. 22, par. 6.4, pag. 23, par. 6.5, pag. 24, e par. 14.3, pag. 40

TESTO: "Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara:

- per il Lotto 1, almeno pari ad € 36.562.370,00 IVA esclusa;
- per il Lotto 2, almeno pari a € 19.687.630,00 IVA esclusa."

[…]

"dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta"

[…]

"Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 6.2, lett. b) deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso"

[…]

"Parte IV – Criteri di selezione [...] la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2".

DOMANDA: Si chiede di confermare che, per la partecipazione ai Lotti 1 e 2, nel caso in cui il possesso del requisito relativo al fatturato globale sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso, ai sensi del par. 6.5 del Capitolato d'Oneri, ciascuna impresa costituente il raggruppamento potrà dichiarare nella specifica sezione del DGUE, Parte IV, Sezione B, nei campi "valore del requisito" per entrambi i Lotti 1 e 2 l'importo pari a € 36.562.370,00 IVA esclusa, da intendersi come posseduto dal RTI nel suo complesso, potendo successivamente comprovare il requisito con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri al par. 6.2 anche con il fatturato globale di una sola impresa appartenente al RTI.

RISPOSTA

Si conferma.

69. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'oneri – 23.3 POLIZZA ASSICURATIVA e Allegato 9 – Condizioni di Assicurazione

DOMANDA: Si chiede di confermare che, qualora l'Aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascun componente del RTI potrà utilizzare, laddove disponibili, le proprie polizze assicurative in corso, a condizione che rispettino le coperture previste nell'Allegato 9, senza che sia necessario produrre una

nuova polizza che abbia come assicurato l'RTI aggiudicatario o aggiornare le polizze esistenti al fine di ricomprendere tutte le società del Raggruppamento tra gli assicurati.

RISPOSTA

Si premette che, in caso di partecipazione in RTI, dovrà essere preferibilmente presentata una polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia che assicura la mandataria, dalla quale risulti l'impegno dell'Assicuratore a rispondere in solido anche per tutti gli altri componenti del RTI, per l'intera esecuzione dell'appalto. In alternativa, è ammessa la presentazione di polizze assicurative separate da parte dei singoli componenti del RTI, purché la copertura complessiva risulti conforme ai massimali e alle condizioni richieste e garantisca l'Amministrazione per la quota parte del rischio di competenza di ciascun operatore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'art. 1910 del Codice Civile, in base al quale, qualora per il medesimo rischio siano stipulate più assicurazioni, l'assicurato è tenuto a darne comunicazione a ciascun assicuratore.

Fermo restando quanto sopra, come previsto al paragrafo 23.3 del Capitolato d'Oneri, potranno essere prodotte (in alternativa alla polizza contratta specificatamente per l'appalto e/o al documento integrale di polizza):

- "*una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 9 al presente Capitolato d'Oneri*";
- "*un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 9 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza".*

70. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Allegato 5 – Altre dichiarazioni

DOMANDA 1: Si chiede di confermare che, in caso di RTI costituendo, le dichiarazioni rese dalla mandataria per i punti dalla 6 alla 9 sono rese per conto del RTI e non della sola mandataria.

DOMANDA 2: Relativamente alle dichiarazioni 10 e 11, l'Allegato 5 prevede che ogni membro del RTI rilasci le suddette dichiarazioni; si chiede di confermare.

RISPOSTA

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si precisa che, in caso di RTI costituendo, l'Allegato 5 – Altre dichiarazioni deve essere reso e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

71. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Allegato 1 – Domanda di Partecipazione

TESTO:

- "DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo" oppure
- "DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti

d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano _____."

DOMANDA: Si chiede di confermare che, nel caso in cui il Concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza, per attività di terzi, il trasferimento verso un Paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione, ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

RISPOSTA

Si conferma e si evidenzia che, in ogni caso, il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà avvalersi di soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) previa autorizzazione da parte della PA e sempre a condizione che siano rispettate le garanzie previste dal Regolamento UE/2016/679. Si precisa inoltre che l'Amministrazione potrà, nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, indicare le modalità operative con le quali il Fornitore dovrà comunicare eventuali successive modifiche dei subresponsabili di cui intende avvalersi.

72. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'Oneri – Par. 8 SUBAPPALTO

DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto e con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, possano essere impiegate, anche in via alternativa, figure professionali apicali o operative di altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario del concorrente in virtù di accordi infragruppo, senza che tale impiego si configuri come subappalto.

RISPOSTA

L'impiego da parte dell'esecutore, nell'erogazione delle prestazioni contrattualizzate, di figure professionali provenienti da distinte società del medesimo Gruppo appare possibile nella misura in cui avvenga nel rispetto delle previsioni giuslavoristiche applicabili.

73. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'Oneri – Par. 8 SUBAPPALTO

DOMANDA: Si chiede di confermare che un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dallo stesso Operatore Economico controllata, soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore Economico, attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo, fermi restando il possesso in capo alla suddetta società controllata dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate.

Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il predetto Operatore Economico e la società controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto.

RISPOSTA

Si conferma che, ai fini della esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico potrà avvalersi di una società "dedicata", purché, da un lato, la titolarità dell'Accordo Quadro permanga in capo al predetto operatore e, dall'altro lato, la società "dedicata", per l'intera durata del menzionato Accordo Quadro, risulti sempre partecipata dal Fornitore medesimo, rimanga sottoposta alla direzione e al controllo dello stesso, soggiaccia alle sue direttive operative ed organizzative ed agisca in assenza di qualsivoglia profilo di autonomia, diversamente configurandosi un'ipotesi di subappalto.

Si precisa, altresì, che, ove l'operatore economico si avvalga di una società "dedicata" nei limiti sopra chiariti, si procederà alla verifica in capo a quest'ultima del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al par. 5 del Capitolato d'Oneri.

Si precisa, infine, che l'operatore economico aggiudicatario resta responsabile integralmente delle prestazioni contrattuali e con la società "dedicata" di cui esso eventualmente si avvale è responsabile in solido della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del/i Contratto/i Esecutivi in cui quest'ultima svolge un ruolo attivo.

74. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato Tecnico Generale – Par. 10.1 Responsabile unico delle attività contrattuali, RUAC

TESTO: "Il RUAC dello specifico Accordo Quadro, inoltre, dovrà avere una qualifica dirigenziale, con appositi poteri di firma tali da impegnare l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti della Consip S.p.A. Il RUAC del singolo Contratto Esecutivo dovrà disporre di poteri di firma tali da impegnare in maniera esecutiva l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti delle Amministrazioni."

DOMANDA: In considerazione della natura del ruolo del RUAC, che prevede funzioni di rappresentanza dell'Impresa e gestione dei rapporti istituzionali sia con Consip/AgID, per l'Accordo Quadro, sia con le singole Amministrazioni, per i Contratti Esecutivi, si osserva che tali mansioni sono frequentemente affidate, nelle strutture organizzative degli operatori economici, a figure professionali con qualifica di Quadro Direttivo munite di appositi poteri di firma e procura.

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che il ruolo di RUAC dell'Accordo Quadro e di RUAC del Contratto Esecutivo possa essere ricoperto anche da un Quadro Direttivo, a condizione che sia formalmente investito dei poteri di rappresentanza e di firma necessari ad impegnare legalmente ed esecutivamente l'Operatore Economico nei confronti, rispettivamente, di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

RISPOSTA

Si veda il punto A.2 dell'Errata Corrige.

75. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'Oneri – Par. 4 Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

In riferimento a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare se, nel caso in cui le offerte per entrambi i Lotti siano maggiori di 2, sia corretta l'interpretazione dei seguenti scenari di aggiudicazione:

Scenario 1: qualora un concorrente si posizioni primo in graduatoria su un Lotto e secondo sull'altro Lotto, potrà risultare aggiudicatario sia della quota pari al 60% del Lotto su cui risulta primo in graduatoria sia della quota del 40% sul Lotto in cui si è posizionato secondo in graduatoria.

Scenario 2: qualora un concorrente si posizioni secondo in graduatoria su entrambi i Lotti, potrà risultare aggiudicatario delle quote del 40% su entrambi i Lotti.

RISPOSTA

Non si conferma. Come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri, il vincolo opera a livello di lotto ("*nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, potrà aggiudicarsene solamente uno e, segnatamente, quello di valore più alto*"). Dal tenore del testo si evince che per primo in graduatoria si intende in posizione utile all'aggiudicazione (quindi anche il secondo in graduatoria, visto che sono previste due quote), pertanto, in entrambi i casi il concorrente potrà risultare aggiudicatario esclusivamente della quota del Lotto 1.

76. DOMANDA

DOCUMENTO 1: ID 2909 – Capitolato Tecnico Generale – Par. 4 Durata

DOCUMENTO 2: ID 2909 – Capitolato d'Oneri – Par. 3.2 Durata

TESTO 1: "Ciascun Contratto Esecutivo dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio del primo dei servizi attivato"

TESTO 2: "La durata dei Contratti Esecutivi è di 36 mesi"

DOMANDA: Si chiede di chiarire se la durata prevista dei Contratti Esecutivi sia di 36 mesi oppure se le Amministrazioni possano richiedere, nel proprio Piano dei Fabbisogni, anche una durata inferiore.

RISPOSTA

Come previsto al par. 4 del Capitolato Tecnico Generale, la durata di 36 mesi dei contratti esecutivi si intende quale durata "massima". Quindi le Amministrazioni potranno indicare nel Piano dei Fabbisogni una durata inferiore.

77. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri, Par. 17.1, pag. 62 per Lotto 1 e pag. 76 per Lotto 2, Criterio ID 8

TESTO: "Premialità per la tutela della sicurezza nazionale. Messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 4, primo periodo, del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025, di tecnologie di cybersicurezza italiane, o di Paesi appartenenti all'Unione europea, o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO), o di Paesi terzi di cui all'Allegato 3 del citato DPCM e specificatamente, rispetto all'Allegato 2 del DPCM:

- i servizi di consulenza tecnologica in ambito sicurezza di cui alle categorie 18, afferenti alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16 e 17;
- i servizi di sicurezza gestiti di cui alla categoria 20."

DOMANDA 1: In caso di partecipazione in RTI si chiede di indicare, per le categorie di servizi sopracitati, se dovrà essere prodotta una BOM per ogni membro del RTI oppure un'unica BOM in cui nel campo provider sia indicato il costituendo RTI.

DOMANDA 2: In considerazione del fatto che i servizi indicati nell'estratto sopra citato potrebbero essere oggetto di subappalto, con subappaltatori definiti in fase successiva, si chiede di confermare che nella BOM nulla dovrà essere riportato con riferimento ai subappaltatori e che pertanto, per i servizi citati, il campo provider della BOM possa essere popolato solo con l'indicazione del concorrente. Nel caso non si confermi, si chiede di precisare la corretta modalità di compilazione della BOM nel caso debba essere recepito il riferimento a Subappaltatori.

RISPOSTA

Con riferimento alla prima parte del quesito, il campo bom.services[].provider.name andrà compilato indicando il nome dell'impresa che effettivamente erogherà il servizio per cui è richiesta la BOM. Ad esempio, se tutti i membri del RTI erogano i predetti servizi, andrà indicato l'intero RTI; in alternativa, il/i nome/i della/e singola/e società che erogherà/anno i servizi.
Quanto al subappalto, si rappresenta che esso costituisce una modalità esecutiva che potrà essere concretamente definita e autorizzata nella fase successiva all'aggiudicazione, secondo le regole previste dalla *lex specialis*. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio ID 8, non è richiesto che la BOM riporti soggetti che, alla data di presentazione dell'offerta, non risultino ancora individuati quali eventuali subappaltatori. Conseguentemente, la BOM dovrà essere compilata sulla base delle tecnologie e dei servizi offerti dal concorrente, senza necessità di valorizzare informazioni riferite a futuri ed eventuali subappaltatori non ancora determinati. Resta fermo che il luogo indicato nella BOM, in cui risiede l'infrastruttura attraverso la quale viene erogato il servizio, dovrà essere comunque garantito in fase di esecuzione.

78. DOMANDA

DOCUMENTO 1: Capitolato d'Oneri, Par. 17.1, pag. 62 per Lotto 1 e pag. 76 per Lotto 2, Criterio ID 8
TESTO 1: "Premialità per la tutela della sicurezza nazionale. Messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 4, primo periodo, del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025, di tecnologie di cybersicurezza italiane, o di Paesi appartenenti all'Unione europea, o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO), o di Paesi terzi di cui all'Allegato 3 del citato DPCM e specificatamente, rispetto all'Allegato 2 del DPCM:

- i servizi di consulenza tecnologica in ambito sicurezza di cui alle categorie 18, afferenti alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16 e 17;
- i servizi di sicurezza gestiti di cui alla categoria 20."

DOCUMENTO 2: Linee guida per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'articolo 14 della legge n. 90/2024, Appendice Tecnica BOM, par. 2.1, pag. 22
TESTO 2: "bom.services[ ].version"
DOMANDA: Poiché il version risulta essere un campo minimo obbligatorio della BOM e poiché i servizi citati nel testo sopra riportato non hanno una versione, si chiede di confermare che tale campo possa essere valorizzato con il valore "1". Nel caso non si confermi, si chiede di precisare la corretta modalità di compilazione del campo indicato.
RISPOSTA
Si conferma.

79. DOMANDA

DOCUMENTO: Allegato 16 – Dichiarazione composizione societaria, testo a pag. 2
TESTO: "che, nell'Allegato file excel (All. 17 bis - composizione societaria e soggetti)... sono indicati..."
DOMANDA: Nell'elenco generale dei documenti riportato al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri, tale file Excel è invece correttamente identificato come Allegato n. 16 bis. Non esiste un Allegato 17 bis nella documentazione di gara; si chiede di correggere il refuso.
RISPOSTA

Il riferimento all'"All. 17 bis - composizione societaria e soggetti" contenuto nell'Allegato 16 costituisce un refuso materiale. Il riferimento corretto deve intendersi all'"Allegato 16 bis - composizione societaria e soggetti".

80. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri, par. 15 "Offerta Tecnica", Tabella Documentazione della Busta Tecnica
TESTO: Nella tabella relativa alla Documentazione della Busta Tecnica, pag. 43, viene richiesto il caricamento dell'"Allegato n. 16 - Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza".
DOMANDA: Tutto ciò premesso, si osserva che nell'elenco generale dei documenti, par. 2.1, lett. n), e nel file di fac-simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, tale documento è numerato come Allegato 15. Si chiede di confermare che il riferimento all'Allegato 16 presente nella tabella della Busta Tecnica sia un refuso e debba intendersi riferito all'Allegato 15.
RISPOSTA
Si conferma.

81. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – All. 5 – Altre Dichiarazioni, punto 6
DOMANDA: Con riferimento al punto 6 dell'Allegato 5, "Altre dichiarazioni", si osserva che il concorrente è tenuto a dichiarare se si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell'offerta tecnica, attestando il rispetto del Regolamento UE 2024/1689 e della Legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 e decreto legislativo n. 196 del 2003.
Considerato che la citata Legge n. 132/2025 reca disposizioni eterogenee che spaziano dalla ricerca scientifica alla disciplina di settori specifici, quali sanitario, lavoro, attività giudiziaria, ecc., si chiede di chiarire quali siano gli obblighi previsti in capo al Concorrente in merito alle leggi/normative richiamate al punto 6 dell'Allegato 5 e per i quali viene richiesto al Concorrente di sottoscrivere la dichiarazione di essersi avvalso o meno di sistemi di intelligenza artificiale per la specifica attività di redazione dell'offerta tecnica.
RISPOSTA
La dichiarazione contenuta nell'Allegato 5 attiene all'utilizzo di sistemi di AI nella predisposizione dell'offerta tecnica per la presente iniziativa.

82. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri – Par. 8 "Subappalto"
TESTO: "Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto."
DOMANDA: Si chiede di confermare che nelle prestazioni oggetto del contratto rientrano anche quelle obbligatorie che non prevedono una remunerazione specifica, il cui costo contribuisce alla determinazione dei prezzi delle prestazioni oggetto di remunerazione specifica, come ad esempio le attività di governance e coordinamento, il Service Desk e le attività relative alla fase preliminare alla stipula dei Contratti Esecutivi e di fine fornitura.
RISPOSTA
Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sempre nel rispetto della normativa vigente, non sono previste in lex specialis limitazioni rispetto alla tipologia di prestazioni e attività subappaltabili.

83. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.2 “Presidio di event e incident management”, pag. 16

TESTO: Il Presidio opera esclusivamente sugli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, piattaforme SIEM, SOAR, XDR, sistemi di ticketing e di gestione degli incidenti.

Il Fornitore non fornisce né impone strumenti proprietari, salvo diversa e specifica richiesta dell’Amministrazione.

DOMANDA: Si chiede di confermare che il Fornitore non dovrà mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione piattaforme SIEM, SOAR, XDR, sistemi di ticketing e di gestione degli incidenti.

RISPOSTA

Si conferma.

84. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.8 “Formazione tecnica”, pag. 82

TESTO: Il servizio consente la fruizione di sessioni formative impartite presso le sedi dell’Amministrazione che permettano di istruire i discenti sulle specifiche tecnologie in ambito cybersicurezza indicate dall’Amministrazione, e deve avere l’obiettivo di:

DOMANDA: Si chiede conferma che sia possibile erogare il servizio di formazione alle Amministrazioni anche attraverso piattaforme fruibili da remoto.

RISPOSTA

Si chiarisce che il Capitolato Tecnico Speciale prevede l’erogazione di sessioni formative presso le sedi dell’Amministrazione.

Le modalità operative di svolgimento dei moduli formativi saranno definite nell’ambito della pianificazione delle attività e dovranno risultare coerenti con quanto approvato dall’Amministrazione, con riferimento a durata, contenuti, calendario, numero massimo di partecipanti e obiettivi formativi previsti dalla documentazione di gara.

85. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 4.8 “IQ08 – Qualità complessiva dell’Asset Inventory”, pag. 132

DOMANDA: Con riferimento al Cap Tec Speciale Lotti 1 e 2, Par. 4.8 “IQ08 – Qualità complessiva dell’Asset Inventory”, ove si prevede che la qualità dell’Asset Inventory sia misurata attraverso i sotto-indicatori di copertura degli asset identificati, accuratezza dei dati normalizzati ed eliminazione di incoerenze e duplicazioni, e ove il sotto-indicatore IQ08_A è calcolato come rapporto tra numero di asset identificati e numero di asset attesi, si chiede di confermare che il valore “N_attesi” debba essere definito, tracciato e formalmente validato dall’Amministrazione prima dell’applicazione dell’indicatore. Si chiede inoltre di confermare che eventuali asset ulteriormente individuati dal Fornitore tramite attività di discovery siano inclusi nel perimetro di misura solo a valle di validazione dell’Amministrazione, e che eventuali scostamenti derivanti da indisponibilità, incompletezza, duplicazione o incoerenza delle fonti informative dell’Amministrazione siano esclusi dal calcolo dell’indicatore, purché documentati e formalmente condivisi.

RISPOSTA

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si conferma.

86. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, par. 2.4 “Sicurezza dei sistemi e delle applicazioni”, pag. 40

TESTO: Nell’ambito della presente iniziativa, le attività di hardening e patching sono riferite esclusivamente alle soluzioni e ai sistemi di sicurezza adottati dall’Amministrazione (a titolo esemplificativo: soluzioni di sicurezza perimetrale, di protezione degli endpoint e dei server, di gestione degli accessi, di monitoraggio e rilevazione degli eventi di sicurezza).

Restano pertanto escluse dal perimetro del servizio le attività di hardening e patching riferite ai sistemi informativi, applicativi o infrastrutturali dell’Amministrazione non riconducibili a soluzioni di sicurezza, che sono disciplinate nell’ambito di altre iniziative o contratti di diversa natura.

DOMANDA: Si chiede di confermare che il perimetro delle attività di hardening e patching includa esclusivamente componenti che costituiscono direttamente soluzioni di sicurezza o che siano formalmente qualificate dall’Amministrazione come componenti a supporto diretto di tali soluzioni. Si chiede inoltre di chiarire il criterio oggettivo da utilizzare per qualificare come “riconducibili a soluzioni di sicurezza” componenti trasversali quali, a titolo esemplificativo, sistemi operativi, middleware, database, directory service, sistemi di logging, backup, monitoraggio o piattaforme cloud/ibride.

RISPOSTA

Si faccia riferimento alle domande 28 e 35.

87. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede alla Stazione Appaltante la conferma che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che al Fornitore verrà richiesto solo un supporto e un’assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all’evasione di tali richieste.

RISPOSTA

Non si conferma; la decisione è rimessa alle Amministrazioni contraenti, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

88. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede di confermare che, qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.

RISPOSTA

Non si conferma; la decisione è rimessa alle Amministrazioni contraenti, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo,

89. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all’aggiudicazione della gara.

RISPOSTA

Si conferma. Si evidenzia altresì che il Fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR

90. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede di specificare la tipologia di dati e le categorie di interessati che saranno oggetto di trattamento.

RISPOSTA

La decisione è rimessa alle Amministrazioni contraenti, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

91. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all'RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.

RISPOSTA

La decisione è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

92. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede di confermare che, qualora ci siano soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare l'infrastruttura dell'amministrazione alle policy GDPR (es. Crittografia dei dati, introduzione di alta affidabilità sui server, infrastrutture di backup, pseudonimizzazione dei dati, etc.) queste saranno a carico dell'Amministrazione che potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole imposte dall'Amministrazione e dal GDPR.

RISPOSTA

Si conferma che l'individuazione e l'eventuale implementazione di soluzioni tecnologiche sull'infrastruttura dell'Amministrazione sono rimesse alle Amministrazioni contraenti. Il Fornitore potrà essere coinvolto quale esecutore dei servizi eventualmente richiesti, nel rispetto delle istruzioni dell'Amministrazione e degli obblighi applicabili ai sensi degli art. 28 e 32 del GDPR.

93. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: GDPR – Trattamento Dati

DOMANDA: Si chiede di confermare che, qualora le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore comportassero oneri aggiuntivi, gli stessi saranno riconosciuti all'Impresa Aggiudicataria.

RISPOSTA

Non si conferma. Le misure tecniche e organizzative che il Fornitore è tenuto ad adottare in qualità di Responsabile/Sub-responsabile del trattamento dovranno essere implementate secondo quanto previsto dall'atto di nomina e in conformità con l'art. 32 del GDPR.

Resta fermo che le misure saranno definite con l'Amministrazione contraente, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di Piano dei Fabbisogni e sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

Si faccia inoltre riferimento al quesito 89.

94. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato Tecnico Speciale – par. 2

DOMANDA: Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che, ai fini dell'erogazione dei servizi, le Amministrazioni Contraenti metteranno a disposizione del Fornitore, senza oneri e rimanendo uniche titolari di diritti e responsabilità, tutte le risorse, i prodotti software nonché le relative autorizzazioni dei terzi necessarie all'accesso e utilizzo delle risorse e dei prodotti software stessi, comunicando al Fornitore i pertinenti termini contrattuali applicabili e sostenendo eventuali costi o impatti derivanti da termini non comunicati o da successive modifiche che richiedano un atto aggiuntivo.

RISPOSTA

Fermo restando che i ruoli delle varie parti contrattuali sono quelli definiti nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, nei limiti delle previsioni ivi contenute, dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento e, comunque, in base allo specifico contesto, nell'ambito dei singoli contratti esecutivi saranno definite le modalità collaborative di dettaglio tra Amministrazione e Fornitore.

95. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 9

DOMANDA: Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che gli obblighi ivi indicati non si applichino al personale impiegato da eventuali subappaltatori utilizzati dall'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, restando tali obblighi limitati alle sole assunzioni effettuate direttamente dall'aggiudicatario.

RISPOSTA

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, anche il subappaltatore contribuisce al raggiungimento delle percentuali ivi indicate.

96. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: DGUE - Parte IV: Criteri di selezione – Sezione C Capacità tecnica-professionale

DOMANDA: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti, il limite massimo di 4 contratti presentabili debba intendersi complessivamente riferito a tutti i lotti per i quali si presenta offerta, purché gli stessi siano idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per ciascun lotto. Si chiede inoltre di confermare che, nella sezione del DGUE relativa al requisito in oggetto, il riferimento al "Numero minimo di referenze" pari a n. 8 contratti, previsto in caso di partecipazione a due lotti, costituisca un refuso e che, pertanto, il numero massimo di contratti da indicare sia pari a n. 4 complessivi. In caso affermativo, si chiede di aggiornare il campo "Numero minimo di referenze" del DGUE, in quanto risulta non editabile.

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito si evidenzia che, come previsto al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la

partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta. Ciò posto anche il limite massimo di 4 contratti va inteso in termini complessivi. Con riferimento ad entrambi i quesiti si veda comunque la risposta al quesito n. 66.

97. DOMANDA

Rif.: Allegato 5 – Altre Dichiarazioni
DOMANDA: Si chiede di confermare che, anche in assenza di indicazione nella dichiarazione in sede di offerta dell'esistenza di contratti continuativi di cooperazione di cui al punto 11, sia comunque ammessa la loro produzione in sede di documentazione per la stipula del contratto, ai sensi del par. 22.1, punto d), entro 7 giorni solari, purché tali contratti siano già in essere o stipulati in data anteriore alla data di indizione del bando.
RISPOSTA
Si conferma.

98. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: DGUE - Parte IV: Criteri di selezione – Sezione B Capacità economica e finanziaria
DOMANDA: Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al par. 6.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare se, nel caso di partecipazione a più lotti, il concorrente debba indicare nella Parte IV Criteri di selezione – Sezione B Capacità economica e finanziaria del DGUE esclusivamente il possesso del requisito economico richiesto per il lotto di importo più elevato tra quelli per i quali presenta offerta.
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito n. 68.

99. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 15, pagg. 42-43
DOMANDA: Si chiede di confermare che, tra la documentazione della Busta Tecnica indicata nella tabella del par. 15, il corretto riferimento degli Allegati nn. 18 e 18 bis - Dichiarazione composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza e relativo Excel siano rispettivamente l'Allegato 16 e 16 bis e che, in caso di richiesta della premialità relativa alla tutela della sicurezza nazionale, la "Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza" corrisponda all'Allegato 15 e non all'Allegato 16, quest'ultimo riferito alla Dichiarazione composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
RISPOSTA
Si conferma.

100. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 8, pag. 36
DOMANDA: Si chiede di confermare che l'obbligo di riservare alle PMI una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili possa ritenersi assolto qualora, al termine dell'esecuzione dell'ultimo Contratto Esecutivo afferente all'Accordo Quadro del Lotto di riferimento, il totale delle attività consuntivate in subappalto a favore delle PMI – con riferimento a tutti gli ordinativi/contratti di adesione – risulti pari ad almeno il 20% del valore complessivo dei subappalti. Pertanto, si chiede quindi di confermare che, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la percentuale di prestazioni subappaltate alle PMI, nell'ambito dei singoli subappalti

autorizzati o autorizzandi, possa anche risultare temporaneamente superiore o inferiore alla soglia del 20%, fermo restando il rispetto del requisito su base complessiva finale.

RISPOSTA

Per rispondere al quesito si premette che, come previsto al capitolo 8 del Capitolato d'Oneri "*Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato*". In proposito, si precisa altresì che, con particolare riferimento alla quota delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, anche qualora non valorizzata in sede di partecipazione alla gara, tale quota percentuale verrà comunque richiesta dalla Stazione Appaltante prima della stipula, ai fini della valorizzazione del contratto. La quota del 20% riservata alle PMI, come si evince anche dal tenore di cui all'art. 27, comma 2, dello Schema di Accordo Quadro, va calcolata sul valore delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare come sopra determinato. Conseguentemente, il rispetto dell'impegno sarà valutato con riferimento all'insieme delle prestazioni effettivamente affidate in subappalto nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.

101. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Schema di Accordo Quadro – art. 3, comma 10, pagg. 6-7

DOMANDA: Con riferimento all'art. 3, comma 10, dello Schema di Accordo Quadro, si evidenzia che il richiamo al comma 25 dell'art. 7 "Obbligazioni generali del Fornitore" non trova corrispondenza nel testo del documento. Si chiede pertanto di confermare se trattasi di un refuso e, in tal caso, di indicare il corretto riferimento.

RISPOSTA

Si conferma. Il riferimento corretto è da intendersi al comma 19 dell'art. 7.

102. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Schema di Accordo Quadro – art. 7, comma 21, pag. 13

DOMANDA: Si chiede di confermare che il richiamo al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico Generale debba intendersi riferito al paragrafo 7.6 del medesimo documento.

RISPOSTA

Si conferma. In ogni caso si veda il punto D.1 dell'Errata Corrige.

103. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato Tecnico Generale – par. 6.2.2, pag. 20

TESTO: All'art. 6.2.2 del Capitolato Tecnico Generale è così riportato: "Alla RPF potranno, inoltre, essere allegati:

• il testo dell'eventuale ulteriore documento di contratto, che potrà essere redatto sulla base dello Schema di Contratto messo a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito dell'apposito KIT e potrà contenere ogni eventuale ulteriore personalizzazione delle previsioni dell'Accordo Quadro e/o elemento operativo rilevante per l'esecuzione del Contratto Esecutivo;".

DOMANDA: Si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione dei concorrenti lo Schema di Contratto Esecutivo, citato sia nel paragrafo sopra riportato che in tutta la documentazione di gara, ma non allegato alla stessa.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 54.

104. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Schema di Accordo Quadro – art. 11, comma 7, pag. 19
TESTO: All'art. 11 comma 7 è così riportato: "I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Contratto Esecutivo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente e in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 213/2002 nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate."
DOMANDA: Considerata la possibile elevata esposizione economica, si chiede di indicare/esplicitare quali saranno le modalità di fatturazione (in termini di cadenza temporale) per ciascuna voce economica offerta.
RISPOSTA
Trattandosi di AQ, come già previsto dal citato articolo 11 comma 7, le modalità di fatturazione verranno indicate dalla singola amministrazione contraente.

105. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 16, pag. 46
DOMANDA: Si rileva che nella documentazione di gara non è riportata la richiesta di indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, come previsto dall'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Si chiede pertanto di confermare che l'indicazione di tali costi (della manodopera) e oneri (aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) non siano richiesti. In caso non si confermi si chiede di indicare in quale documento di offerta o in quale punto dell'interfaccia del sistema telematico di gara tali costi debbano essere indicati.
RISPOSTA
Si conferma, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

106. DOMANDA

DOCUMENTO: Rif.: Schema di Accordo Quadro – art. 8-bis
DOMANDA: Si chiede di confermare che gli obblighi ivi previsti si riferiscano esclusivamente alla normativa e ai provvedimenti in materia di cybersicurezza e NIS2 effettivamente applicabili al Fornitore, tenuto conto della sua qualificazione soggettiva, del ruolo ricoperto nell'ambito dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e delle attività concretamente affidate e svolte, e non ad eventuali altri obblighi riferibili a soggetti diversi o gravanti direttamente sulla Stazione Appaltante.
RISPOSTA
Si precisa che gli obblighi posti a carico del Fornitore devono essere adempiuti nei limiti e secondo le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile, avuto riguardo all'oggetto delle prestazioni affidate e al ruolo concretamente svolto dal Fornitore nell'ambito dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi. Resta altresì fermo quanto espressamente previsto dall'art. 8-bis dello Schema di Accordo Quadro, secondo cui gli obblighi normativamente posti in capo alle Amministrazioni NIS rimangono nella responsabilità delle stesse, ferma la collaborazione del Fornitore ai fini del relativo adempimento.

107. DOMANDA

Si richiede di fornire il file “Allegato n. 12 Elenco Nominativi Titolari Effettivi” in formato .xls, come richiesto al paragrafo 15 “Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara, in quanto quello messo a disposizione degli operatori economici ha estensione .xlsx.

RISPOSTA

Si rappresenta che l'Allegato 12 reso disponibile tra i documenti di gara è utilizzabile ai fini della compilazione e della presentazione dell'offerta.

108. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri - 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

DOMANDA: Premesso che il criterio premiale di cui al par. 17.1 riguarda, ai sensi dell'art. 4, primo periodo, del DPCM 30 aprile 2025 (come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025), la messa a disposizione di tecnologie di cybersicurezza rientranti nelle categorie 18 e 20 dell'Allegato 2 del medesimo DPCM, e che la relativa BOM è riferita ai «prodotti/servizi offerti e appartenenti alle categorie sopra censite», si chiede di confermare che, ai fini della Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza e della BOM, debbano essere ricomprese esclusivamente le tecnologie di cybersicurezza oggetto di effettiva messa a disposizione nei confronti dell'Amministrazione quale parte integrante dell'erogazione del servizio, con esclusione degli strumenti professionali propri del Fornitore impiegati in via meramente strumentale, accessoria o temporanea per lo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: strumenti di analisi/normalizzazione, assessment, reportistica, discovery, data quality o riconciliazione), il cui utilizzo — previsto dal Capitolato Tecnico Speciale (cfr. §2.1 e §2.2.1 n. 3) previo accordo o autorizzazione dell'Amministrazione e ai soli fini dell'erogazione — non configura una «messa a disposizione» di tecnologia di cybersicurezza rilevante ai sensi del predetto criterio.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 10.

109. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Generale - 2.4 “Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali”

DOMANDA: Con riferimento al criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale, alla Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza (Allegato 15), alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024 e al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale, si rappresenta il seguente scenario.

Il concorrente, su richiesta dell'amministrazione e in assenza di strumenti già in uso presso la stessa, intende erogare parte dei servizi mediante una piattaforma software proprietaria o di terze parti, installata su un'infrastruttura cloud di tipologia IaaS messa a disposizione da un Cloud Service Provider e utilizzata esclusivamente quale infrastruttura di supporto all'erogazione del servizio.

si chiede di confermare che, ai fini della compilazione della BOM, la piattaforma software e l'infrastruttura cloud IaaS debbano essere rappresentate come elementi distinti, valorizzando separatamente il componente applicativo e il servizio cloud sottostante, secondo le categorie merceologiche dell'Allegato II del DPCM 30 aprile 2025 (ad es.: attraverso l'inclusione della categoria 19, tra quelle esplicitamente previste).

RISPOSTA

Con riferimento al quesito, si precisa che, nel caso rappresentato, la BOM dovrà dare evidenza del servizio effettivamente erogato e delle relative modalità di erogazione, incluse le informazioni richieste in merito all'infrastruttura impiegata. Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, assumono rilievo i servizi riconducibili alla categoria oggetto del criterio stesso e le informazioni richieste dalle Linee Guida ACN con riferimento al luogo di erogazione del servizio.
Si veda, in ogni caso, il punto A.1 dell'Errata Corrige.

110. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 - paragrafi 2.1-2.7
DOMANDA: Si osserva che i servizi degli ambiti da 2.1 a 2.7 sono qualificati come servizi professionali di supporto tecnico e affiancamento operativo / staff augmentation, che «non si configurano come servizi gestiti» e per i quali le responsabilità decisionali, di governo, di detection e di notifica «restano integralmente in capo all'Amministrazione» (cfr. §2 e, a titolo esemplificativo, §2.2, §2.5, §2.6, §2.7). Coerentemente, la metrica è Giorno/Persona con remunerazione «a tempo/spesa oppure a corpo» (§2.x.4). I medesimi paragrafi prevedono tuttavia deliverable puntuali con SLA definiti, il cui inadempimento è valutato ai fini di rilievi/penali attraverso gli Indicatori di Qualità del capitolo 4. La previsione di SLA soggetti a penale configura di fatto, in capo al Fornitore, un'obbligazione di risultato, che si pone in tensione con la natura di affiancamento operativo del servizio: il Fornitore mette infatti a disposizione professionalità qualificate che agiscono nel contesto organizzativo, procedurale e tecnologico definito e diretto dall'Amministrazione, senza disporre di autonomia gestionale sul servizio. Diversi degli Indicatori di Qualità risultano peraltro parametrati su fattori non nella disponibilità del Fornitore: a titolo esemplificativo, l'IQ09 «Tempestività di presa in carico» è calcolato a partire dalla segnalazione dell'evento da parte dell'Amministrazione, con fonte dati il ticketing dell'Amministrazione e con «Eccezioni: Nessuna». Si chiede pertanto di chiarire come tale obbligazione di risultato si concili con la natura di affiancamento operativo del servizio e, in particolare, di confermare che non saranno applicate penali per il mancato rispetto degli SLA riconducibile a cause non imputabili al Fornitore (a titolo esemplificativo: segnalazione tardiva o mancata, indisponibilità o malfunzionamento degli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione, procedure interne non definite o non comunicate, ritardi nelle decisioni o negli input dell'Amministrazione), indicando le modalità di rilevazione e di scomputo di tali fattispecie anche laddove il singolo Indicatore di Qualità riporti «Eccezioni: Nessuna».
RISPOSTA
Si rimanda a quanto previsto all'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro che consente al Fornitore, in caso di contestazione delle penali, di presentare le proprie deduzioni.

111. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale - par. 3 "Risorse da impiegare nell'esecuzione dei servizi"
DOMANDA: Si chiede di confermare che il rispetto delle clausole sociali relative all'occupazione giovanile sia applicabile solo ai profili che presentano un'anzianità lavorativa coerente con l'età anagrafica inferiore ai 36 anni, ovvero Cloud Security Expert, OT/IoT Security Expert, Forensics Expert, Security Specialist, Junior Security Consultant, Legal, Policy and Compliance Officer, Threat Intelligence Specialist, Incident Responder e Junior Penetration Tester.
RISPOSTA

Non si conferma. Le clausole sociali di cui al par. 9 del Capitolato d'Oneri fanno riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

112. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale - par. 4.5 "IQ05 - Turnover del personale impiegato nella fornitura"
DOMANDA: Con riferimento all'indicatore IQ05 – "Turnover del personale impiegato nella fornitura" e alle disposizioni relative alla sostituzione delle risorse, si chiede di confermare che:

i) ai fini del calcolo del turnover e dell'eventuale applicazione delle relative penali o valutazioni, siano escluse le sostituzioni determinate da cause non imputabili al Fornitore, quali maternità o congedi parentali, malattia di lunga durata, pensionamento;

ii) il mancato rispetto non trovi applicazione laddove la risorsa da sostituire non abbia preavviso da contratto o ricorra al pagamento anticipato del preavviso, annullando lo stesso.

RISPOSTA
Con riferimento al quesito *sub* i), si chiarisce che eventuali sostituzioni determinate da cause non imputabili al Fornitore potranno essere valutate dall'Amministrazione, purché adeguatamente documentate e sottoposte alla preventiva approvazione della stessa, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'indicatore IQ05. Resta fermo quanto previsto dall'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro che consente al Fornitore, in caso di contestazione delle penali, di presentare le proprie deduzioni.
Con riferimento al quesito *sub* ii), non si conferma. Resta fermo che, nell'ambito della gestione contrattuale, eventuali circostanze specifiche e debitamente documentate potranno essere valutate dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento delle responsabilità e dell'applicazione delle conseguenze contrattualmente previste.

113. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Generale - par. 2.4 "Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali"
DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.4 "Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali" del Capitolato Tecnico Generale e alle disposizioni del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 (Regolamento Cloud), si rappresenta il seguente scenario.
Su richiesta dell'Amministrazione e in assenza di strumenti già in uso presso la stessa, il concorrente intende erogare alcuni servizi avvalendosi di una piattaforma software proprietaria o di terze parti, installata in modalità dedicata per ciascuna Amministrazione su un'infrastruttura Cloud di tipo IaaS fornita da un Cloud Service Provider qualificato, in possesso della qualificazione QC1 per il servizio IaaS e del livello di adeguatezza AI1 per la relativa infrastruttura. La piattaforma applicativa non sarebbe erogata come servizio SaaS multi-tenant, bensì installata e configurata in modo dedicato nell'ambiente cloud dell'Amministrazione. Si chiede di confermare che, nello scenario descritto, sia sufficiente che il servizio IaaS e la relativa infrastruttura risultino qualificati ai livelli richiesti (QC1 e AI1), senza che sia richiesta un'ulteriore qualificazione della piattaforma applicativa installata su tale infrastruttura, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento ACN e dalla documentazione di gara.
RISPOSTA

Si conferma. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per la singola Amministrazione aderente di richiedere un livello di qualificazione e di adeguatezza più elevato secondo le modalità di cui al par. 2.4 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale.

114. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Generale - paragrafi 2.3 Previsioni relative alla cybersecurity - 2.4 Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali

Con riferimento al C8 criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale, alla Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza (Allegato 15), alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024, nonché ai paragrafi 2.3 e 2.4 del Capitolato Tecnico Generale, si rappresenta il seguente scenario.

Il Concorrente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività ordinarie e a supporto trasversale dei propri processi aziendali, si avvale di una piattaforma di produttività e collaborazione (quale, a titolo esemplificativo, Microsoft 365 comprensiva delle funzionalità Copilot Enterprise) quale strumento di produttività individuale, collaborazione, gestione documentale e comunicazione.

La predetta piattaforma è utilizzata in modo generalizzato dalle risorse del Concorrente nello svolgimento delle attività aziendali e non è impiegata quale tecnologia destinata all'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, né costituisce una soluzione cloud offerta all'Amministrazione nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si chiede di confermare che, nello scenario sopra descritto:

a) la predetta piattaforma non rientri nel perimetro di applicazione del criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e, conseguentemente, non debba essere riportata nella BOM allegata alla Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza, essendo tale perimetro limitato alle tecnologie effettivamente impiegate nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro cui si applicano le disposizioni richiamate dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale;
b) la predetta piattaforma non debba soddisfare i requisiti di qualificazione e adeguatezza previsti dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico Generale e dal Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024, trovando tali requisiti applicazione esclusivamente ai servizi cloud eventualmente offerti dal Concorrente a supporto dell'erogazione delle prestazioni contrattuali.

Si chiede pertanto di confermare che il perimetro di applicazione del criterio premiale relativo alla tutela della sicurezza nazionale e delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico Generale debba intendersi limitato alle tecnologie e agli eventuali servizi cloud effettivamente impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali su richiesta dell'Amministrazione e in assenza di tali strumenti già in uso dell'Amministrazione e non esteso alle piattaforme aziendali di produttività e collaborazione utilizzate dal Concorrente per lo svolgimento delle proprie attività interne

RISPOSTA

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si conferma. Si veda, in ogni caso, la risposta al quesito n. 10.

115. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale - par. 2.1 “Supporto operativo all’Assessment Tecnologico (Asset Inventory)”

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.1 si richiede conferma che per il deliverable AI_1 "Asset inventory aggiornato" si intenda una normalizzazione della struttura esistente e non un aggiornamento dei dati contenuti (aggiunta tuple dati)

RISPOSTA

Non si conferma. Il deliverable AI_1 "Asset Inventory aggiornato" deve riflettere gli esiti delle attività previste dal par. 2.1 del Capitolato Tecnico Generale, che comprendono attività di rilevazione, raccolta, consolidamento, aggiornamento e normalizzazione delle informazioni relative agli asset tecnologici dell'Amministrazione.

116. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 17.1, Criterio "Certificazioni del personale impiegato per l'erogazione dei servizi", Pagine: 59, 60, 73, 74 e 75

Con riferimento al documento "ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato d'oneri", paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si rileva che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il criterio di valutazione "Certificazioni del personale impiegato per l'erogazione dei servizi", sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, il concorrente deve impegnarsi a impiegare, nell'ambito di ciascun Contratto Esecutivo, almeno il 50% delle risorse professionali (arrotondato all'unità superiore), per ciascun profilo professionale previsto, in possesso delle specifiche certificazioni indicate.

Tuttavia, nel documento "ID 2909 – Allegato 4 – Relazione tecnica" non sembra essere prevista una specifica sezione nella quale formalizzare tale impegno.

Si chiede pertanto di chiarire se tale impegno debba essere esplicitato all'interno della Relazione Tecnica e, in caso affermativo, in quale sezione della stessa debba essere riportato ai fini della corretta valutazione del criterio. In alternativa, si chiede di indicare se l'impegno debba essere rappresentato mediante altra documentazione o secondo specifiche modalità previste dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si chiarisce che l'impegno relativo al criterio "Certificazioni del personale impiegato per l'erogazione dei servizi" di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri deve essere espresso attraverso la valorizzazione del corrispondente criterio premiale nell'Offerta Tecnica, generata a Sistema, secondo le modalità previste dalla *lex specialis*.

117. DOMANDA

Rif.: Allegato 4 – Relazione tecnica, sezione C "Certificazione in materia di parità di genere", Pagine: 5 e seguenti

Con riferimento all'"Allegato 4 – Relazione Tecnica", a pagina 5 è indicato che, ai fini del computo del numero massimo di pagine previsto per l'offerta tecnica, non vengono considerati:

- l'indice;
- l'eventuale copertina;
- la sezione A "Ragione sociale del concorrente";
- la sezione C "Certificazione in materia di parità di genere".

Tuttavia, nello Schema di Relazione Tecnica riportato nelle pagine successive del medesimo allegato non risulta presente la Sezione C "Certificazione in materia di parità di genere", né sono fornite indicazioni circa le modalità di compilazione o di presentazione della stessa.

Si chiede pertanto di chiarire dove debba essere riportata la Sezione C “Certificazione in materia di parità di genere” e se la stessa debba essere inserita all’interno della Relazione Tecnica oppure prodotta mediante documentazione separata.

RISPOSTA

Si chiarisce che la “Sezione C – Certificazione in materia di parità di genere” richiamata nell’Allegato 4 – Relazione Tecnica è riferita al criterio tabellare n. 6.1 del par. 17.1 del Capitolato d’Oneri.

Tale certificazione potrà essere allegata all’interno dello stesso file della Relazione Tecnica (sezione C) oppure separatamente rispetto allo stesso, ferma restando la valorizzazione richiesta per il criterio nell’Offerta Tecnica generata sul sistema.

118. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri – par. 17.1, Pagine: 61, 62 e 76, e Allegato 4 – Relazione tecnica, criterio “Miglioramento dei livelli di servizio”

Con riferimento al documento “ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato d’oneri”, paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si rileva che tra i criteri di valutazione, sia per Lotto 1 che per Lotto 2, è previsto il criterio relativo al “Miglioramento dei livelli di servizio”, per il quale è richiesta l’assunzione di specifici impegni da parte del concorrente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Tuttavia, nell’“Allegato 4 – Relazione Tecnica” non risulta individuata una specifica sezione o un apposito paragrafo in cui riportare la dichiarazione di impegno richiesta con riferimento al suddetto criterio di valutazione.

Si chiede di chiarire in quale sezione della Relazione Tecnica debba essere riportata la dichiarazione di impegno relativa al criterio “Miglioramento dei livelli di servizio”, al fine di consentirne la corretta valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica. In alternativa, si chiede di specificare se tale impegno debba essere formalizzato mediante altra documentazione o secondo modalità differenti previste dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si chiarisce che l’impegno relativo al criterio “Miglioramento dei livelli di servizio” di cui al par. 17.1 del Capitolato d’Oneri deve essere espresso attraverso la valorizzazione del corrispondente criterio premiale nell’Offerta Tecnica, generata a Sistema, secondo le modalità previste dalla *lex specialis*.

119. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri – par. 17.1, Pagine: 60, 75, e Allegato 4 – Relazione tecnica, criterio “Criteri Sociali: Assunzione di Giovani e Donne”

Con riferimento al documento “ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato d’oneri”, paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si rileva che tra i criteri di valutazione, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, è previsto il criterio relativo a “Criteri Sociali: Assunzione di Giovani e Donne”, per il quale è richiesta l’assunzione di specifici impegni da parte del concorrente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Tuttavia, nell’“Allegato 4 – Relazione Tecnica” non risulta individuata una specifica sezione o un apposito paragrafo in cui riportare la dichiarazione di impegno richiesta con riferimento al suddetto criterio di valutazione.

Si chiede di chiarire in quale sezione della Relazione Tecnica debba essere riportata la dichiarazione di impegno relativa al criterio “Criteri Sociali: Assunzione di Giovani e Donne”, al fine di consentirne la corretta

valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica. In alternativa, si chiede di specificare se tale impegno debba essere formalizzato mediante altra documentazione o secondo modalità differenti previste dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si chiarisce che l'impegno relativo al criterio "Criteri Sociali: Assunzione di Giovani e Donne" di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri deve essere espresso attraverso la valorizzazione del corrispondente criterio premiale nell'Offerta Tecnica, generata a Sistema, secondo le modalità previste dalla *lex specialis*.

120. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 17.1, Pagine: 61, 75 e 76, e Allegato 4 – Relazione tecnica, criterio "Certificazione parità di genere"

Con riferimento al documento "ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali - Capitolato d'oneri", paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si rileva che tra i criteri di valutazione, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, è previsto il criterio relativo a "Certificazione parità di genere (art. 46- bis del Codice delle Pari Opportunità)", per il quale è richiesto, tra l'altro, che il concorrente dichiari di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.

Tuttavia, nell'"Allegato 4 – Relazione Tecnica" non risulta individuata una specifica sezione o un apposito paragrafo in cui riportare la dichiarazione del possesso della certificazione richiesta con riferimento al suddetto criterio di valutazione.

Si chiede di chiarire in quale sezione della Relazione Tecnica debba essere riportata la dichiarazione del possesso della certificazione relativa al criterio "Certificazione parità di genere (art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità)", al fine di consentirne la corretta valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica. Inoltre, si chiede altresì di chiarire con quali modalità debba essere trasmessa la suddetta certificazione.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 117.

121. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – capitolo 5 "Schema per la presentazione dei curricula", Pagine: 152 e ss

Con riferimento al documento "ID 2909 - Cybersecurity servizi professionali – Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2", si rileva che il Capitolo 5 – "Schema per la presentazione dei curricula" definisce il formato da utilizzare per la predisposizione dei Curricula Vitae delle figure professionali da impiegare nei servizi oggetto dell'Accordo Quadro. Tuttavia, nel Capitolato d'Oneri, con particolare riferimento all'art. 15 "Offerta Tecnica", non sembra essere prevista tra la documentazione da presentare in sede di Offerta Tecnica l'allegazione dei Curriculum Vitae nominativi delle risorse proposte, né risultano specificate modalità di presentazione degli stessi.

Si chiede pertanto di chiarire se i Curricula Vitae delle figure professionali debbano essere presentati già in fase di Offerta Tecnica o in alternativa se sia richiesta la presentazione esclusivamente nell'ambito di ciascun Contratto Esecutivo.

RISPOSTA

I Curricula Vitae delle figure professionali non devono essere presentati già in fase di partecipazione alla gara, bensì direttamente in fase esecutiva con le modalità indicate nei Capitolati Tecnici.

122. DOMANDA

Rif.: Allegato 9 – Condizioni di assicurazione

Con riferimento all'Allegato 9 – Condizioni di Assicurazione, si chiede di confermare che le condizioni ivi previste debbano essere interpretate quali requisiti minimi di copertura assicurativa e che il relativo possesso possa essere comprovato mediante certificazione o dichiarazione di vigenza rilasciata dall'assicuratore o dal broker, attestante l'esistenza della copertura, il periodo di validità e i relativi massimali. Si chiede altresì di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante polizze aventi struttura, condizioni e modalità operative proprie del programma assicurativo dell'operatore economico, purché sostanzialmente idonee a garantire i rischi oggetto dell'appalto, senza necessità che le stesse riproducano letteralmente tutte le formulazioni contenute nell'Allegato 9.

RISPOSTA

Si chiarisce che le condizioni previste dall'Allegato 9 – Condizioni di Assicurazione individuano le garanzie assicurative richieste ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario potrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificamente per l'appalto ovvero una o più polizze già in essere, purché queste ultime siano, se necessario, integrate e/o modificate affinché risultino conformi ai contenuti, alle condizioni, alle garanzie e ai limiti di indennizzo previsti dall'Allegato 9 – Condizioni di Assicurazione. Il Capitolato d'Oneri prevede infatti entrambe le alternative, richiedendo in ogni caso la conformità all'Allegato 9.

Il possesso della copertura assicurativa dovrà essere comprovato secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, mediante produzione del documento integrale di polizza ovvero di un estratto di polizza corredato da dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della copertura e delle clausole/vincoli assicurativi previsti dall'Allegato 9. La documentazione prevede inoltre che Consip possa comunque richiedere l'integrale documento di polizza.

Non si conferma, pertanto, che il requisito possa ritenersi soddisfatto sulla base della sola "sostanziale idoneità" della polizza a coprire i rischi dell'appalto, ove non risulti la conformità della copertura a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Resta fermo che non è richiesta una specifica polizza nuova qualora l'Aggiudicatario disponga già di coperture assicurative idonee, purché le stesse siano conformi o rese conformi all'Allegato 9 – Condizioni di Assicurazione.

123. DOMANDA

Rif.: Criterio di valutazione 1.3 dell'offerta tecnica: Coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione

Premesso che il criterio di valutazione 1.3 prevede l'attribuzione di un punteggio premiale relativo al coinvolgimento di PMI/imprese di nuova costituzione/start-up innovative;

Considerato che, come formulato, il criterio consente il coinvolgimento di PMI/imprese di nuova costituzione/start-up innovative anche con modalità diversa dalla partecipazione in RTI/Consorzio.

Si chiede di confermare:

a. che sia ammesso e valutabile ai fini dell'acquisizione del punteggio il coinvolgimento di PMI/imprese di nuova costituzione/start-up innovative, tramite un contratto di avvalimento "premiale" ex art 104 D.Lgs. 36/2023.

b. in caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se il concorrente debba necessariamente assumere l'impegno in sede di offerta, per mezzo del contratto di avvalimento, ad affidare alla PMI/impresa di nuova costituzione/start-up innovativa ausiliaria una quota o percentuale di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi.

RISPOSTA
Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

124. DOMANDA

Rif.: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Lotti 1 e 2 – Criterio 1.5 "Gestione degli elementi essenziali"
Il Concorrente dovrà descrivere l'approccio metodologico, i processi e gli strumenti adottati per garantire, per l'intera durata contrattuale, il soddisfacimento continuativo e verificabile degli Elementi Essenziali di Cybersicurezza di cui al par 2.2 del Capitolato Tecnico Generale, con riferimento alla Categoria 18 e Categoria 20. La valutazione sarà effettuata in termini di efficacia ed efficienza dell'approccio complessivamente inteso, con particolare riferimento a:

- modalità di gestione, garanzia e mantenimento degli Elementi Essenziali (configurazioni sicure, protezione dati, controllo accessi, resilienza, logging);
- processi di gestione avanzata delle vulnerabilità (SBOM, remediation, aggiornamenti sicuri, test periodici);
- capacità dei presidi di sicurezza nel monitorare e gestire eventi critici;
- gestione della supply chain cyber;
- livello di trasparenza e tracciabilità delle evidenze prodotte e fornite."

In riferimento al Criterio sopracitato si chiede di confermare la correttezza del Riferimento al Paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico Generale in quanto il riferimento alle Categorie 18 e Categoria 20 è in realtà citato al Paragrafo 2.3
RISPOSTA
Si conferma che il richiamo contenuto nel criterio 1.5 "Gestione degli elementi essenziali" al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico Generale deve intendersi riferito al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale. Si veda altresì il punto A.1 dell'errata corrige.

125. DOMANDA

Rif.: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Criterio 2.1 "Best practice nelle esperienze pregresse"
Con riferimento al Criterio 2.1 del Capitolato d'Oneri – Lotti 1 e 2, secondo cui "sarà valutata la descrizione di massimo 2 esperienze progettuali pregresse, realizzate e concluse dal concorrente nel quinquennio precedente alla pubblicazione della presente gara nell'ambito dei servizi oggetto del presente lotto", si rappresenta quanto segue.
Nella prassi contrattuale, un medesimo contratto stipulato con una pubblica amministrazione o con un soggetto privato può comprendere una pluralità di servizi o prestazioni tra loro autonome, caratterizzate da distinti tempi di esecuzione e di completamento, pur permanendo l'efficacia del contratto per l'esecuzione delle ulteriori attività previste.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della valorizzazione dell'esperienza progettuale di cui al Criterio 2.1, possa essere considerata "realizzata e conclusa" una prestazione specifica ricompresa in un contratto ancora in corso di esecuzione, purché tale prestazione sia funzionalmente autonoma, il relativo completamento sia intervenuto entro la data di pubblicazione della gara e lo stesso sia oggettivamente verificabile mediante idonea documentazione (es. attestazione di regolare esecuzione/Stato di Avanzamento Lavori (SAL)/ benestare alla fatturazione o altra equivalente attestazione rilasciata dal committente).
Tale interpretazione appare coerente con la finalità del criterio di valutazione, consentendo di valorizzare esperienze effettivamente concluse, pienamente verificabili e maggiormente rappresentative delle più recenti competenze maturate dal concorrente, anche laddove il contratto nel suo complesso continui a produrre effetti per l'esecuzione di ulteriori prestazioni.

RISPOSTA

Si conferma.

126. DOMANDA

Rif.: Allegato 5 – Altre Dichiarazioni, punti 6 e 7
Poiché l'Allegato 5 “Altre dichiarazioni”, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, [è da presentare da parte di] tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo" (cfr pag. 45 del Capitolato d'oneri) si chiede di chiarire cosa debbano inserire le mandanti nelle loro dichiarazioni ai paragrafi 6 e 7 "Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale".

RISPOSTA

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni rese dai singoli componenti del Raggruppamento concorrono a rappresentare il comportamento complessivo del concorrente plurimo e devono essere coerenti con l’assetto organizzativo e con la ripartizione delle attività risultanti dall’offerta e dalla documentazione di gara. Pertanto, le mandanti devono rendere la dichiarazione con riferimento alla propria posizione e alle proprie modalità operative.

127. DOMANDA

Rif.: Allegato 1 – Domanda di partecipazione, punto 4
Poiché l’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”, nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere presentato da tutti i soggetti che costituiranno l’RTI (cfr pag. 36 del Capitolato d'oneri), si chiede di confermare che le mandanti non debbano barrare il punto 4 (DICHIARAZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI SUBAPPALTO INTEGRATIVE DI QUELLE RESE NEL DGUE), poiché è da rendere solo dalla mandataria come da istruzioni presenti nel documento ("in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione che precede deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio").

RISPOSTA

Si conferma.

128. DOMANDA

Rif.: Capitolato d’Oneri, pag. 18 (paragrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti”) e pag. 86 (paragrafo 22. Aggiudicazione dell’appalto e stipula dell’Accordo Quadro)
Nel capitolato d’oneri alle pagine 18 e 86 viene precisato che è possibile presentare offerta per tutti e due i lotti, che il numero massimo di aggiudicatari sarà di n.2 per lotto con una quota del massimale complessivo

pari al 60% per il 1° aggiudicatario e del 40% per il 2° aggiudicatario, e che nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per gli entrambi lotti, potrà aggiudicarsene solamente uno e, segnatamente, quello di valore più alto.
Si chiede di confermare che non si applica alcuna limitazione all'aggiudicazione nel caso in cui uno stesso operatore risulti contestualmente primo in graduatoria su un lotto e secondo in graduatoria sull'altro lotto, oppure nel caso in cui risulti contestualmente secondo in graduatoria per entrambi i lotti.

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 75.

129. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO 1 E 2– Criterio 1.3
Nel Capitolato d'Oneri per il criterio menzionato viene riportato quanto segue: "Il concorrente descriva il ruolo, l'ambito di coinvolgimento e, solo in caso di partecipazione in RTI/Consorzio, le percentuali di esecuzione, al proprio interno, di ciascuna PMI e/o imprese di nuova costituzione (costituite cioè da non più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando) e/o di start up innovative (ex art. 25 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) [...] La valutazione si baserà: i) sul ruolo e sulle attività demandati alle PMI innovative/imprese di nuova costituzione/start up innovative nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto".
Si rileva una discrasia tra la descrizione della dichiarazione richiesta al concorrente e i parametri di valutazione del criterio in oggetto.
La dichiarazione richiede di indicare ruolo, ambito di coinvolgimento e percentuali di esecuzione con riferimento a tre categorie distinte: (i) PMI, (ii) imprese di nuova costituzione e (iii) start up innovative ex art. 25 D.L. n. 179/2012.
I parametri di valutazione, invece, richiamano le sole "PMI innovative ", sostituendo la categoria generale delle PMI con la più restrittiva nozione di "PMI innovativa".
Si chiede di confermare che il criterio 1.3 si applichi a tutte le PMI, coerentemente con quanto previsto nella descrizione della dichiarazione, e che il riferimento alle "PMI innovative" nei parametri di valutazione costituisca un mero refuso.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

130. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – art. 22.3 e Allegato 9 "Condizioni di assicurazione"
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla gara di un RTI, sia possibile che ogni membro del Raggruppamento presenti una o più polizze assicurative (art. 22.3 del Capitolato d'Oneri) di cui è provvisto, integrate e/o modificate per renderle conformi ai contenuti dell'Allegato 9 "Condizioni di Assicurazione".

RISPOSTA

Si vedano le risposte ai quesiti nn. 69 e 122.

131. DOMANDA

Rif.: Allegato 1 "Domanda di partecipazione"

Premesso che nell'Allegato 1, il concorrente deve dichiarare in alternativa "
"che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo
Oppure
che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano _____]]. ",
si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 71.

132. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale, par. 2.1.1 "Attività previste", pag. 13 - Integrazione con altri sistemi dell'Amministrazione (monitoring, SIEM, strumenti di VA/PT)
Si chiede di confermare che per "integrazione con altri sistemi dell'Amministrazione" si intenda il collezionamento di ulteriori informazioni provenienti da altri sistemi dell'Amministrazione (monitoring, SIEM o strumenti di VA/PT) al fine di completare l'attività di Asset Inventory.

RISPOSTA

Si conferma.

133. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Premialità per la tutela della sicurezza nazionale
TESTO: Ove offerta la premialità per la tutela della sicurezza nazionale, la /le BOM devono rispettare quanto previsto al paragrafo 17.1 e prodotta/e tramite gli strumenti indicati al capitolo 3 dell'appendice "Appendice tecnica BOM" delle Linee guida ACN.
Con riferimento alla documentazione di cui al punto 3, si precisa che essa dovrà essere caricata a sistema nella sezione "Busta Tecnica" in un file in formato ".zip" la cui denominazione contenga il preciso riferimento al nome del Concorrente. Come indicato al paragrafo 12, nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file purché sempre nel formato ".zip" e con l'indicazione del nome del Concorrente nel nome dei file.
DOMANDA: Si chiede di confermare che le BOM e il file zip contenente le stesse non debbano essere firmati digitalmente da parte del concorrente.

RISPOSTA

Si conferma parzialmente, in quanto:

- la/le BOM non deve/devono essere firmata/e digitalmente;
- il file compresso (.zip), contente la/le BOM, dovrà essere sottoscritto digitalmente, con le stesse modalità previste per la firma dell'offerta tecnica di cui al par. 15 del Capitolato d'Oneri.

Si veda comunque l'Errata Corrige per la fase di presentazione della BOM.

134. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 15 "Offerta Tecnica", pag. 44, e Allegato 5 "Altre Dichiarazioni"

Premesso che:

- a pag. 44 del Capitola D'Oneri al punto 2. non viene riportato esplicitamente di elencare i contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice;
- nell'Allegato 5 "Altre Dichiarazioni" viene richiesto di dichiarare "(…) di aver stipulato un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura, con il seguente soggetto _____in data_____ sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, e di impegnarsi a produrre il suddetto contratto, qualora risulti aggiudicatario, in sede di stipula del contratto."

Si chiede di confermare che la richiesta di dichiarare nell'Allegato 5, in fase di partecipazione, i contratti continuativi di cooperazione, sia un refuso e che, pertanto, tali contratti debbano essere dichiarati e presentati solo in fase di stipula.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 97.

135. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 4.4 "Certificazioni del personale impiegato per l'erogazione dei servizi"

TESTO: POSSESSO DI CERTIFICAZIONI: "ISO/IEC 42001 / CompTIA Security+ / CompTIA CySA+ / AWS Certified Security / Microsoft Certified / GIAC Machine Learning Engineer" Figura: AI SECURITY SPECIALIST Sarà valutato l'impegno del concorrente ad impiegare, nell'ambito di ciascun Contratto Esecutivo, almeno il 50%, arrotondato all'unità superiore, di risorse professionali nella figura di AI SECURITY SPECIALIST in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni, connesse alla governance, alla sicurezza e alla gestione del rischio delle soluzioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, nonché al supporto tecnico-operativo specializzato in ambito cyber e cloud:

- ISO/IEC 42001 – Artificial Intelligence Management System;
- CompTIA Security+ (Computing Technology Industry Association);
- CompTIA CySA+ – Cybersecurity Analyst (Computing Technology Industry Association);
- AWS Certified Security – Specialty (Amazon Web Services);
- Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate;

- GIAC Machine Learning Engineer (GMLE) (Global Information Assurance Certification – GIAC). L'impegno di miglioramento assunto dal concorrente è riferito al numero di risorse impiegate su ciascun singolo Contratto Esecutivo stipulato.

DOMANDA:
Premesso che la certificazione ISO/IEC 42001 è una certificazione aziendale e non personale, si chiede di confermare che il requisito nel suddetto punto sia da intendersi come segue:
Personale certificato come Lead Implementer, Lead Auditor, Internal Auditor o Foundation sulla ISO/IEC 42001
RISPOSTA
Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

136. DOMANDA

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale, par. 2.3.1 "Attività previste", pag. 34 - formazione operativa e simulazioni tabletop, finalizzate a rafforzare la preparazione del personale dell'Amministrazione nella gestione di scenari di incidente.
Si prega di confermare che per formazione operativa si intenda il supporto alle attività di formazione e affiancamento operativo del personale dell'Amministrazione.
Si prega altresì di confermare che per simulazioni tabletop si intenda la partecipazione a supporto delle simulazioni.
RISPOSTA
Con riferimento ad entrambi i quesiti, si conferma.

137. DOMANDA

Rif.: Criterio 7.3 "Miglioramento indicatore relativo alla qualità complessiva dell'Asset Inventory"
Miglioramento del valore soglia previsto al paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico Speciale relativo all'IQ08 - Qualità complessiva dell'Asset Inventory. Saranno attribuiti 2 per il miglioramento del valore soglia come di seguito indicato: IQ08_A ≥ 98%, IQ08_B ≥ 98%, IQ08_C ≥ 98%.
DOMANDA: Per il criterio 7.3, si chiede di precisare se l'offerta del miglioramento IQ08_A, IQ08_B e IQ08_C al 98% debba essere formulata con un unico impegno unitario per tutti e tre gli indicatori, oppure se sia possibile offrire il miglioramento solo per alcuni di essi e con quale conseguenza sul punteggio tabellare.
RISPOSTA
Si chiarisce che il criterio 7.3 è riferito congiuntamente ai tre indicatori IQ08_A, IQ08_B e IQ08_C. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio, il concorrente deve assumere l'impegno al miglioramento di tutti i valori soglia indicati. Non è prevista l'attribuzione di punteggi parziali nel caso di miglioramento offerto con riferimento soltanto ad alcuni dei predetti sottoindicatori.

138. DOMANDA

Rif.: Criterio 8 "Premialità per la tutela della sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025"
Premesso che l'iniziativa non prevede l'acquisizione di prodotti, ma la sola erogazione di servizi professionali specialistici, si chiede di confermare che la produzione della BOM sia riferita esclusivamente:

a) ai servizi di consulenza tecnologica in ambito sicurezza di cui alla categoria 18, afferenti alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16 e 17 relative alle tecnologie di cybersecurity in possesso delle Amministrazioni,

b) ai servizi di sicurezza gestiti di cui alla categoria 20, ovvero la gestione dei servizi di sicurezza delle Amministrazioni.

RISPOSTA
Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

139. DOMANDA
Rif.: Trattamento Dati – art. 8
TESTO: Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017
DOMANDA: Si chiede conferma che per misure minime di sicurezza si intendano solo quelle effettivamente applicabili ai trattamenti oggetto di affidamento.
RISPOSTA
Si conferma. Ove tale previsione sia inserita dall'Amministrazione contraente nell'atto di nomina, le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 si intendono riferite alle misure effettivamente applicabili ai trattamenti oggetto di affidamento, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.
Resta fermo che le misure tecniche e organizzative idonee saranno definite con l'Amministrazione contraente, in qualità di Titolare del trattamento, nell'ambito dell'atto di nomina in sede di Piano dei Fabbisogni e di Contratto Esecutivo, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

140. DOMANDA
Rif.: Trattamento Dati – art. 8
TESTO: Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali".
DOAMNDA: Premesso che l'art. 28 par. 3 lett. h) del Regolamento UE sottolinea che: il Responsabile del trattamento "metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato", si chiede conferma che gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare.
RISPOSTA
Si conferma. Le verifiche, ispezioni e audit sono riferiti al rispetto degli obblighi posti a carico del Responsabile nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Amministrazione contraente, in qualità di Titolare del trattamento, e alle misure di sicurezza adottate con riferimento ai trattamenti oggetto del Contratto Esecutivo.

141. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 8

TESTO: In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno

DOMANDA: Si chiede conferma che il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che accerti l'inadempimento del Responsabile.

RISPOSTA

L'eventuale risoluzione del contratto, e il momento in cui detta risoluzione viene esercitata, è una valutazione che compete all'Amministrazione. Resta fermo che l'art. 1454 c.c. disciplina la "diffida ad adempiere", prevedendo che, decorso il termine intimato per l'adempimento, la risoluzione opererà di diritto. Resta inteso che prima di arrivare alla diffida il Responsabile potrà formulare osservazioni in relazione alle contestazioni mosse dal Titolare.

142. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 8

TESTO: L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi". Premesso che l'articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: "Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

DOMANDA: Si chiede conferma che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività poste in essere e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal responsabile.

Per gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall'art.28, comma 4), si chiede conferma che:

- si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub-responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell'attività aziendali di entrambe le strutture,
- alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit,
- gli audit, ispezioni e verifiche siano limitati all'analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

RISPOSTA

Si conferma che gli audit, le ispezioni e le verifiche sono riferiti al rispetto degli obblighi posti a carico del Responsabile e degli eventuali sub-Responsabili del trattamento, con riguardo alle attività di trattamento svolte per conto dell'Amministrazione contraente, in qualità di Titolare del trattamento, e alle relative misure tecniche e organizzative.

Le modalità operative di svolgimento delle verifiche, ivi inclusi eventuali termini di preavviso, modalità di partecipazione del Responsabile e condivisione degli esiti, saranno definite dall'Amministrazione contraente nell'ambito dell'atto di nomina e/o del Contratto Esecutivo, fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile.

143. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 8

TESTO: In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

DOMANDA: Si chiede conferma che il Responsabile, per conto del Sub-Responsabile, potrà fornire osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che, in tal caso, non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che accerti l'inadempimento del Sub-Responsabile.

RISPOSTA

Si faccia riferimento alla domanda n. 141.

144. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 15

TESTO: Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

DOMANDA: Si chiede di confermare che la scelta sulla restituzione dei supporti rimovibili su cui siano eventualmente memorizzati i dati o sulla distruzione dei dati da tali supporti e conferma per iscritto dell'avvenuta cancellazione sia in capo al Responsabile e non al Titolare.

RISPOSTA

Non si conferma. La scelta in merito alla restituzione o alla cancellazione/distruzione dei dati è rimessa al Titolare del trattamento. Il Responsabile dovrà dare esecuzione alle istruzioni del Titolare e documentare per iscritto l'avvenuto adempimento, secondo quanto previsto dall'atto di nomina e dall'art. 28, par. 3, lett. g), del GDPR.

145. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 16

TESTO: Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.

DOMANDA: Si chiede conferma che:

- la designazione degli amministratori di sistema sarà effettuata dal Fornitore solo nel caso in cui gli amministratori operino su macchine e/o sistemi del fornitore stesso;
- le attività di controllo dell'operato degli amministratori di sistema che operano su macchine e/o sistemi del Titolare, verrà svolta in ogni caso da Titolare stesso.

RISPOSTA

Non si conferma. Il Fornitore dovrà individuare e designare gli amministratori di sistema con riferimento al personale che svolga tali funzioni nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Amministrazione contraente, mettendo a disposizione l'elenco aggiornato delle nomine. Resta ferma la vigilanza dell'Amministrazione contraente, in qualità di Titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall'atto di nomina e dalla normativa applicabile.

146. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 20

TESTO: Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

DOMANDA: Premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 del Regolamento; si chiede conferma che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

RISPOSTA

Si conferma.

147. DOMANDA

Rif.: Trattamento Dati – art. 21

TESTO: Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.

DOMANDA: Si chiede conferma che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE:

1. gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento 679/2016 previsti per i responsabili del trattamento e in ogni caso collegati ai trattamenti svolti per conto del Titolare o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento;
2. il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile;
3. i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati;

4. il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d'accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.

RISPOSTA

Con riferimento al primo e al secondo quesito, si conferma

Con riferimento al terzo quesito, non si conferma che i danni reputazionali siano riferiti ai danni immateriali degli interessati, atteso che la clausola di manleva fa espresso riferimento ai danni, anche reputazionali, subiti dal Titolare. Resta ferma l'applicazione della clausola secondo quanto previsto dalla nomina.

Con riferimento al quarto quesito, si conferma.

148. DOMANDA

Rif.: Domanda di partecipazione

Tra le dichiarazioni da produrre in merito al trattamento dei dati personali è richiesto quanto segue: … in caso di nomina a "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali", di impegnarsi: i) a presentare alla Committente, su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.

DOMANDA: Premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 del Regolamento; si chiede di confermare che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 146.

149. DOMANDA

Rif.: Schema di Accordo Quadro – art. 24, par. 6

TESTO: Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste dall'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del

maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
DOMANDA: Si chiede conferma che:

1. il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare
2. tale clausola si riferisce a violazioni commesse dal Responsabile con dolo o colpa grave
3. il risarcimento del danno sarà limitato a quanto definitivamente accertato in sede giudiziale
4. la risoluzione sia possibile solo per violazioni gravi e non sanate
5. l'escussione della garanzia avvenga solo nei limiti del danno accertato
6. la segnalazione a Consip non produca automaticamente effetti risolutivi.

RISPOSTA
Con riferimento al primo e al terzo quesito, si conferma.
Con riferimento al secondo quesito, non si conferma.
Con riferimento al quarto quesito, non si conferma, in quanto le ipotesi di risoluzione sono quelle riportate nella documentazione contrattuale, ivi compreso il fac-simile di atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati.
Con riferimento al quinto quesito, non si conferma.
Con riferimento al sesto quesito, si conferma.

150. DOMANDA

Rif.: Allegato 5 – Altre Dichiarazioni
Premesso che:
- il § 15 del Capitolato d'Oneri prevede che le dichiarazioni contenute nell'allegato "altre dichiarazioni" devono essere rese e sottoscritte "nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo";
- l'allegato "Altre dichiarazioni" prevede a p. 4 che "(le dichiarazioni che precedono devono essere res, in caso di RTI costituiti e costituendi, dalla mandataria, in caso di consorzi ordinari costituiti e costituendi dalla capogruppo, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c, d), dai Consorzi), in contraddizione con quanto previsto dal Disciplinare;

stante contraddizione di cui sopra, si chiede di confermare che le dichiarazioni di cui all'allegato "Altre dichiarazioni" debbano essere sottoscritte da tutti i membri del costituendo RTI.
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito n. 70.

151. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – par. 6.4 "Requisiti in caso di partecipazioni a più lotti", pagina 24
1) Premesso che a pag. 24 del capitolato d'oneri, terzo capoverso del par. 6.4 "Requisiti in caso di partecipazioni a più lotti", viene indicato quanto segue:
"... in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, l'operatore dovrà inviare un DGUE per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa",
A) si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti in RTI che mutino composizione, con riferimento al numero e alle società partecipanti, sia necessario avviare due distinte procedure di partecipazione (una per

ciascun lotto) o se si debba, invece, in alternativa, avviare una sola procedura di partecipazione selezionando, nella sezione “Scelta dei lotti”, i lotti di interesse e indicando per ogni lotto la relativa composizione;
B) In caso sia confermato di dover avviare una sola procedura di partecipazione, si chiede di confermare che l’operatore dovrà inviare un DGUE (quindi 2 in totale) e una domanda di partecipazione (2 in totale) per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa.”

RISPOSTA

Si chiarisce che, nel caso delineato nel quesito, occorre avviare due distinte procedure a Sistema.

152. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - ID 2909 - Capitolato d'Oneri, par. 6.3 (pag. 23), par. 6.5 (pag. 24) e par. 14.3 (pag. 40)
TESTO: Esecuzione negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura di servizi/forniture analoghi/e a uno o più di quelli oggetto di affidamento, ossia concernenti servizi di cybersecurity, anche a favore di soggetti privati, per un valore almeno pari a:
-Lotto 1: € 2.000.000,00
- Lotto 2: € 1.000.000,00"
[…]
" La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;"
[…]
DOMANDA: Si chiede di confermare che ai fini della comprova del requisito attraverso la modalità che prevede la produzione di certificati rilasciati dall’Amministrazione Contraente, il concorrente possa fornire l’ordine di Fornitura contenente le prestazioni erogate, gli importi e la data di avvio della fornitura unitamente ad un certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’Amministrazione/ente contraente che attesti la corretta esecuzione delle prestazioni e l’autorizzazione alla fatturazione.

RISPOSTA

Si conferma.

153. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Capitolato d'Oneri, par. 22.2 (pag. 91), punti 1 e 2

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 0,06% del valore della quota di massimale aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come prevista al paragrafo 23; " […]

2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti

Una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1% della quota di massimale aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come prevista al paragrafo 23 in favore delle Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro. “ […]
Si chiede di confermare che ai fini del calcolo del valore delle garanzie definitive di cui ai punti 1 e 2 la definizione “quota di massimale” sia riferito al valore di Base d’asta della quota aggiudicata.

RISPOSTA

Si conferma.

154. DOMANDA

Rif.: ID 2909 - Capitolato d'Oneri, par. 22.2 GARANZIA DEFINITIVA, sezione “2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti"

Con riferimento al par. "22.2 GARANZIA DEFINITIVA" del capitolato d'oneri, precisamente nella sezione "2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti", è prevista una garanzia definitiva ex art. 117 del Codice pari all'1% della quota di massimale aggiudicata, con incrementi in funzione del ribasso offerto.

Si osserva che l'Accordo Quadro non comporta per le Amministrazioni aderenti alcun obbligo di ordinare l'intero massimale (art. 59 D.Lgs. 36/2023), potendo l'ordinato effettivo risultare significativamente inferiore. Ne deriva che il dimensionamento della garanzia sull'intero massimale aggiudicato, indipendentemente dai contratti esecutivi effettivamente stipulati, determina un onere fideiussorio potenzialmente sproporzionato rispetto all'importo realmente movimentato, con evidenti riflessi di economicità (artt. 1 e 3 D.Lgs. 36/2023). Il meccanismo di svincolo progressivo (fino all'80%) e quello di estensione al raggiungimento dell'80% del massimale eroso, pur presenti, non eliminano l'onere, poiché la garanzia deve essere costituita per intero all'atto della stipula e mantenuta per l'intera durata a prescindere dall'utilizzo.

Ciò premesso, si chiede di confermare la possibilità di:

1) (in via principale) dimensionare la garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti in ragione di ciascun contratto esecutivo **permettendo l'emissione di una garanzia definitiva ad hoc per ogni contratto esecutivo**, in proporzione al relativo importo, in luogo di un'unica garanzia calcolata sull'intero massimale aggiudicato;

2) (in via subordinata) costituire una garanzia di durata annuale, con obbligo di rinnovo a carico del contraente per l'intera durata prevista dal Capitolato, così da adeguarne annualmente l'importo al massimale residuo — chiarendo se tale modalità sia compatibile con lo Schema tipo 1.2 di cui al DM 193/2022 e con il Facsimile Allegato n. 8, ovvero se sia ammessa apposita deroga.

RISPOSTA

Non si conferma; si veda la risposta al quesito n.153.

155. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio 1.3 – Lotti 1 e 2

Con riferimento alla risposta resa alla Domanda n 1 dei chiarimenti pubblicati il 22/07/2023 relativa al criterio 1.3, si rileva che l'interpretazione fornita sembra subordinare il riconoscimento della premialità alla forma giuridica con cui la PMI innovativa/Startup innovativa/Impresa di nuova costituzione partecipa alla procedura di gara , ammettendone la valorizzazione esclusivamente nel caso in cui il soggetto innovativo partecipi quale componente del RTI/Consorzio ovvero coincida con il concorrente in caso di partecipazione in forma singola. Tale interpretazione sembra tuttavia determinare una ingiustificata differenza di trattamento tra operatori economici che, pur garantendo un identico apporto sostanziale di competenze innovative nell'esecuzione dell'appalto, adottino differenti modalità organizzative di partecipazione comportando una limitazione della libertà di organizzazione dell’operatore economico e dell’autonomia imprenditoriale

In particolare, un operatore economico potrebbe conseguire il punteggio previsto dal criterio costituendo un RTI con una PMI innovativa, anche qualora a quest'ultima fosse attribuita una quota di esecuzione contenuta, mentre il medesimo operatore economico, partecipando in forma singola e assicurando un analogo contributo specialistico della medesima PMI mediante altri istituti giuridici previsti dall'ordinamento (quali, a titolo

esemplificativo, l'avvalimento, il subappalto, i contratti continuativi di cooperazione o altre forme di collaborazione contrattuale), non potrebbe conseguire alcuna valorizzazione ai fini del criterio.
Poiché il criterio di valutazione individua quali elementi oggetto di apprezzamento il ruolo attribuito al soggetto innovativo, le attività ad esso demandate e il valore aggiunto concretamente apportato nell'esecuzione delle prestazioni, si chiede di chiarire se l'effettiva volontà della Stazione Appaltante sia quella di attribuire rilevanza determinante alla sola forma giuridica di partecipazione, anche a fronte di un identico contributo sostanziale e di un equivalente impatto innovativo nell'esecuzione dell'appalto, e, in caso affermativo, quale sia il fondamento di tale scelta interpretativa nell'ambito della disciplina di gara.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

156. DOMANDA

Il criterio "Coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione" riporta: "La valutazione si baserà: …- sul valore aggiunto apportato nell'erogazione dei servizi: – **in caso di partecipazione in forma aggregata** (RTI o Consorzio), con riguardo al relativo impatto in termini di innovazione tecnologica nel contesto della pubblica amministrazione; – **in caso di partecipazione in forma singola**, con riguardo al valore aggiunto direttamente apportato dall'impresa concorrente nell'erogazione dei servizi."
Considerato che, stante le caratteristiche della procedura e i requisiti di capacità economica e finanziaria in essa previsti, la partecipazione di una PMI Innovativa/ StartUp Innovativa/Impresa di nuova costituzione in forma singola sarebbe difficilmente praticabile ed incompatibile con il possesso dei requisiti minimi di fatturato richiesti, si chiede di confermare che il riferimento alla fattispecie riportata nel criterio "in caso di partecipazione in forma singola" non sia da intendersi riferito a tali imprese.

RISPOSTA

Non si conferma. Si veda, in ogni caso, il punto C.2 dell'Errata Corrige.

157. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio 1.3 – Lotti 1 e 2

Con riferimento alla risposta fornita alla Domanda n 1 dei Chiarimenti pubblicati in data 22/07/2026 relativa al criterio 1.3, rilevato che:

1. il criterio di valutazione non definisce il significato dell'espressione "al proprio interno", né individua espressamente le forme giuridiche ammissibili ai fini dell'ottenimento del punteggio
2. nel caso dell'impresa singola, il criterio richiede esclusivamente che la descrizione sia fornita qualora il concorrente sia esso stesso una PMI innovativa, Startup innovativa o Impresa di nuova costituzione, senza disciplinare il caso dell'impresa singola che intenda coinvolgere una PMI innovativa nell'esecuzione delle prestazioni;
3. la risposta sembra introdurre una limitazione, non prevista dalla documentazione di gara fondata sulla forma giuridica del coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione, nonostante il criterio individui quali elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, il ruolo, le attività demandate e il valore aggiunto apportato nell'erogazione dei servizi

Considerato che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sent. 279/2018) i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata dalla lex speciali, si chiede di chiarire:

1. se, nel caso di concorrente in forma singola che non sia esso stesso una PMI innovativa/Startup innovativa/Impresa di nuova costituzione, sia possibile conseguire il punteggio previsto dal criterio 1.3, qualora l'offerta descriva il coinvolgimento di uno di tali soggetti nell'esecuzione delle prestazioni e il relativo valore aggiunto innovativo e con quale modalità
2. In caso di risposta negativa si chiede che si debba ritenere che il punteggio di cui al criterio 1.3 sia conseguibile esclusivamente a) da RTI/Consorzi comprendenti una o più PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione; b) solo da concorrenti singoli che siano essi stessi PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione;

quale significato debba essere attribuito all'espressione "al proprio interno" con riferimento all'impresa singola, atteso che un'altra impresa costituisce necessariamente un soggetto giuridico autonomo.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

158. DOMANDA

Il criterio "Coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione" riporta: ""Il concorrente descriva il ruolo, l'ambito di coinvolgimento e, solo in caso di partecipazione in RTI/Consorzio, le percentuali di esecuzione, al proprio interno, di ciascuna PMI e/o imprese di nuova costituzione (costituite cioè da non più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando) e/o di start up innovative (ex art. 25 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.)."

Lo stesso criterio successivamente riporta: "La valutazione si baserà: …- sul valore aggiunto apportato nell'erogazione dei servizi: – in caso di partecipazione in forma aggregata (RTI o Consorzio), con riguardo al relativo impatto in termini di innovazione tecnologica nel contesto della pubblica amministrazione; – in caso di partecipazione in forma singola, con riguardo al valore aggiunto direttamente apportato dall'impresa concorrente nell'erogazione dei servizi."

Alla luce della risposta alla domanda 1 dei chiarimenti con riferimento al sub a) che *non conferma* la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale pur espressamente previsto dal par. 6 del Capitolato d'Oneri anche "*per migliorare la propria offerta*, si chiede a quale forma alternativa all'inclusione nel RTI/Consorzio l'operatore economico possa far ricorso ai fini del coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione il ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

159. DOMANDA

Il criterio "Coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione" riporta: "La valutazione si baserà: …- sul valore aggiunto apportato nell'erogazione dei servizi: – in caso di partecipazione in forma aggregata (RTI o Consorzio), con riguardo al relativo impatto in termini di innovazione tecnologica nel

contesto della pubblica amministrazione; – in caso di partecipazione in forma singola, con riguardo al valore aggiunto direttamente apportato dall'impresa concorrente nell'erogazione dei servizi."
Alla luce della risposta alla domanda 1 dei chiarimenti con riferimento al sub a) che *non conferma* la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale, pur espressamente previsto dal par. 6 del Capitolato d'Oneri anche "*per migliorare la propria offerta*" si chiede di chiarire le modalità con cui un operatore economico che non sia esso stesso PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione e che voglia partecipare in forma singola possa attuare il coinvolgimento di PMI Innovative/ StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione ai fini del riconoscimento del punteggio premiale.

RISPOSTA

Si veda il punto C.2 dell'Errata Corrige.

160. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'oneri Pag. 62 Criterio 8.1
TESTO: << Messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 4, primo periodo, del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025, di tecnologie di cybersicurezza italiane, o di Paesi appartenenti all'Unione europea, o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO), o di Paesi terzi di cui all'Allegato 3 del citato DPCM e specificatamente, rispetto all'Allegato 2 del DPCM:

- i servizi di consulenza tecnologica in ambito sicurezza di cui alle categorie 18, afferenti alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16 e 17
- i servizi di sicurezza gestiti di cui alla categoria 20.

La BOM deve essere in formato CycloneDX versione 1.6. Si precisa altresì, in coerenza con quanto chiarito da ACN nelle "Linee Guida per l'applicazione dei criteri di premialità" del 24 Ottobre 2025, che la BOM fornita, ai fini del riconoscimento del punteggio, dovrà essere compilata con i campi minimi come riportati nella lista tabellare (lista 1) all'interno dell'Appendice Tecnica BOM alle medesime Linee Guida…. >>
DOMANDA: Con riferimento alle categorie 18 e 20 sopra riportate si chiede di confermare che eventuali strumenti aggiuntivi messi a disposizione dal fornitore a supporto dei servizi professionali previsti in gara e previo accordo con l'AC (ad esempio strumenti per asset inventory) rientrano nelle categorie 18 e 20 e pertanto per essi va prodotta la BOM.

RISPOSTA

Si chiarisce che la BOM va prodotta con riferimento ai servizi, rientranti nelle predette categorie, offerti in sede di gara.

161. DOMANDA

Capitolato d'oneri - Tabelle dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica Lotto 1 e Lotto 2 - Criterio n. 8 - Premialità per la tutela della sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025.
In riferimento al documento "Linee guida per l'applicazione dei criteri di premialità" e al formato Cyclone DX 1.6 citati nel criterio 8, si chiede di specificare le modalità di compilazione di tutti campi minimi della BOM relativa ai **servizi professionali** oggetto del Capitolato, che prevedano unicamente l'impiego di figure professionali e non di componenti tecnologiche. Tra gli altri si richiede di chiarire in particolare la corretta

valorizzazione del campo ***bom.metadata.component.type*** (obbligatorio per lo standard Cyclone DX 1.6) che non risulta associabile ad un servizio ma unicamente a componenti tecnologiche HW e/o SW ("Application", "Library", "framework", etc.)

RISPOSTA

Ai fini del riconoscimento del punteggio del criterio 8, anche nel caso di servizi professionali oggetto della fornitura, è corretto valorizzare il campo bom.metadata.component.type (livello 0) utilizzando uno dei valori ammessi dallo standard CycloneDX versione 1.6. In particolare, si precisa che, ai fini della compilazione della BOM, occorre fare riferimento alla lista 1 di cui al par. 2.1 dell'Appendice BOM delle citate Linee guida di ACN, si precisa quanto segue:

- il campo bom.metadata.component andrà compilato indicando la tipologia di servizio offerto;
- il campo bom.services[].provider.name andrà compilato indicando il nome dell'impresa che effettivamente erogherà il servizio per cui è richiesta la SBOM. Ad esempio, se tutti i membri del RTI erogano i predetti servizi, andrà indicato l'intero RTI; in alternativa, il/i nome/i della/e singola/e società che erogherà/anno i servizi;
- nel campo bom.services[].provider.address.country, occorre inserire il country code della nazione, in formato ISO 3166-1, in cui risiede l'infrastruttura attraverso la quale viene erogato il servizio;
- nel campo bom.services[].provider.url, è sufficiente indicare il sito internet ufficiale dell'impresa che eroga il servizio;
- nel campo bom.services[].name, l'operatore economico dovrà fornire, per ogni servizio presente all'interno della BOM, l'informazione associata al nome dello specifico servizio;
- nel campo bom.services[].version, l'operatore economico deve fornire, per ogni servizio presente all'interno della BOM, l'informazione associata alla versione del servizio considerato.

Divisione Sourcing Infrastrutture, TLC e Cybersecurity
Il Responsabile
(Dott. Olindo Rencricca)

Firmato digitalmente
da OLINDO RENCRICCA
in data 07/08/2026